

REVISIONE | 01
DATA | GIUGNO 2026
COMMESSA | C26-003642

Antonio
Aprea
25.06.2026
17:31:15
GMT+02:00



N I E R



Automobili Lamborghini S.p.A - Stabilimento di Sant'Agata Bolognese

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

Parte 1 - Quadro di riferimento programmatico

Verifica di Assoggettabilità a VIA



Redatto	Verificato	Approvato
NIER Ingegneria S.p.A. Società Benefit	Automobili Lamborghini S.p.A.	NIER Ingegneria S.p.A. Società Benefit Ing. Antonio Aprea (firmato digitalmente)

INDICE

4.	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	3
4.1.	VINCOLI AMBIENTALI E TERRITORIALI VIGENTI	3
4.2.	VINCOLI PAESAGGISTICI E CULTURALI (D.LGS. 42/2004)	4
4.3.	RETE NATURA 2000 E AREE PROTETTE	7
4.4.	RETE ECOLOGICA REGIONALE (R.E.R.) - REGIONE EMILIA ROMAGNA	9
4.5.	PIANO TERRITORIALE REGIONALE (P.T.R.)	10
4.6.	PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (P.T.P.R.)	13
4.7.	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (P.G.R.A.) - REGIONE EMILIA ROMAGNA	14
4.8.	PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.) - REGIONE EMILIA ROMAGNA	18
4.9.	PIANO SPECIALE PRELIMINARE - REGIONE EMILIA ROMAGNA	20
4.10.	PIANO DI GESTIONE DEI DISTRETTI IDROGEOGRAFICI (P.D.G.)	22
4.11.	PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (P.T.A.)	23
4.12.	PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (P.A.I.R. 2030)	26
4.13.	PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI TRASPORTI (P.R.I.T.)	28
4.14.	PIANO ENERGETICO REGIONALE (P.E.R. 2030)	31
4.15.	SITI DI INTERESSE NAZIONALE E REGIONALE (S.I.N.) E (S.I.R.)	32
4.16.	PIANO RIFIUTI E BONIFICHE 2022-2027	34
4.17.	PIANO TERRITORIALE METROPOLITANO (P.T.M.)	35
4.18.	PSC UNIONE TERRE D'ACQUA - COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE	47
4.19.	RUE UNIONE TERRE D'ACQUA - COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE	60

4. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

4.1. VINCOLI AMBIENTALI E TERRITORIALI VIGENTI

Secondo quanto espressamente riportato dal D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, l'inquadramento programmatico sviluppato nei capitoli che seguono fornisce gli elementi conoscitivi riguardo le relazioni tra l'opera di progetto e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale esistenti.

Gli strumenti di pianificazione territoriale e settoriale necessari per verificare la coerenza dell'opera in esame con la normativa e la programmazione territoriale vigente risultano essere:

- Strumenti di *pianificazione a scala sovraordinata*:
 - Vincoli paesaggistici e culturali (D.lgs. 42/2004);
 - Rete Natura 2000 e Aree Protette;
 - Rete Ecologica Regionale (R.E.R.) - Regione Emilia-Romagna;
 - Piano Territoriale Regionale (P.T.R.);
 - Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.);
 - Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) - Regione Emilia-Romagna;
 - Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.) - Regione Emilia-Romagna;
 - Piano Speciale Preliminare - Regione Emilia-Romagna;
 - Piano di Gestione dei distretti idrografici (P.d.G.) - Regione Emilia-Romagna;
 - Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) - Regione Emilia-Romagna;
 - Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) - Regione Emilia-Romagna;
 - Piano regionale integrato dei trasporti (P.R.I.T.) - Regione Emilia-Romagna;
 - Piano Energetico Regionale (P.E.R. 2030) - Regione Emilia-Romagna;
 - Siti di Interesse Nazionale e Regionale (S.I.N.) e (S.I.R.);
 - Piano Rifiuti e Bonifiche 2022-2027
- Strumenti di *pianificazione territoriale a livello provinciale*:
 - Piano Territoriale Metropolitano (P.T.M.)
- Strumenti di *pianificazione a livello comunale*:
 - Piano Strutturale Comunale (PSC);
 - Piano Urbanistico Edilizio (RUE);

Da un'attenta analisi degli strumenti pianificatori sopra elencati si rilevano le considerazioni, sotto il profilo pianificatore, di seguito riportate.

4.2. VINCOLI PAESAGGISTICI E CULTURALI (D.LGS. 42/2004)

Vincoli paesaggistici

Per la verifica della compatibilità dell'intervento progettuale con i vincoli paesaggistici individuati dal Ministero della Cultura ai sensi del D.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", è stato consultato il Webgis "Patrimonio Culturale dell'Emilia-Romagna".

Il Webgis è un sistema informativo finalizzato alla consultazione delle informazioni relative alle aree vincolate della Regione Emilia-Romagna ai sensi della vigente normativa in materia di tutela paesaggistica. Tale sistema fornisce una rappresentazione cartografica georiferita dei vincoli paesaggistici.

Le aree tutelate per legge sono disciplinate ai sensi dell'art. 142 c. 1 del D.lgs. 42/2004 come segue:

"1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;*
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;*
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;*
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;*
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;*
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;*
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (norma abrogata, ora il riferimento è agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018);*
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;*
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;*
- l) i vulcani;*
- m) le zone di interesse archeologico"*

Dalla consultazione del webgis è emerso che una porzione dell'area in esame ricade all'interno della fascia di rispetto dei fiumi (art.142 c.1 lettera c), in particolare quella relativa al Canal Chiaro di Valbona.



Figura 1 - Vincoli paesaggistici D.Lgs. 42/2004 - Webgis Patrimonio Culturale dell'Emilia-Romagna

Legenda:

■ Aree di rispetto dei fiumi (art. 142, comma 1 lett. c)

Vincoli architettonici

Per quanto riguarda la presenza di beni culturali, sia di carattere architettonico che archeologico, nell'area oggetto di indagine, si è consultato il WebGis "Patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna", che rispetto all'applicativo "Vincoli in Rete" del MIC - Ministero della Cultura, risulta essere più aggiornato e in linea con le peculiarità del territorio regionale. Il sito è in continua crescita e aggiornamento, e, ad oggi, comprende 10.429 beni architettonici e 251 beni archeologici.



Figura 2 - Vincoli culturali D.Lgs. 42/2004 - Portale Patrimonio culturale Emilia - Romagna

Legenda:

- Bene architettonico “ope legis” vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004

Dalla mappa riportata in Figura 2 non si rileva la presenza di beni culturali e architettonici all'interno dell'area in esame. Si ravvisa la presenza di un bene architettonico con tutela di tipo “Ope Legis” di fronte allo stabilimento, in particolare si tratta della Chiesa di Santa Maria in Strada detta dei Frati risalente al XVII secolo. L'edificio è parte di una aggregazione di volumi che comprende la chiesa, la sacrestia, il campanile e l'ex convento dei frati oggi adibito ad uso residenziale privato. La chiesa è stata danneggiata dal terremoto del maggio 2012, attualmente è agibile ma necessita comunque di restauri. Le infiltrazioni di acqua piovana e l'incuria hanno portato alla rovina di tutti gli elementi decorativi interni e ad uno stato di avanzata fatiscenza di vari elementi strutturali.

Considerando che la Chiesa è ubicata fuori dall'area di progetto e che non sarà in alcun modo interessata dal progetto stesso, si può ragionevolmente escludere che questo abbia impatti sulla tipologia del bene tutelato.

Vincoli archeologici

Relativamente ai vincoli archeologici, il WebGis “Patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna” fornisce indicazioni circa i Beni archeologici presenti sul territorio emiliano romagnolo tutelati ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Beni Culturali. Si sottolinea come i beni presenti nel WebGis rappresentino solo una piccola parte del ricchissimo patrimonio regionale.

Il WebGis riporta, inoltre, i siti dove interventi di scavo e/o notizie d'archivio hanno portato ad accertare o meno la presenza di rinvenimenti archeologici.

Dalla Figura 3 si evince la presenza di intervento senza ritrovamenti sul perimetro dell'area in esame; pertanto, si ritiene che non vi saranno interferenze con i vincoli archeologici.



Figura 3 - Beni archeologici ai sensi del D.Lgs. 42/2004 - Portale Patrimonio culturale Emilia - Romagna

Legenda:

■ Dati archeologici: Interventi senza ritrovamenti

4.3. RETE NATURA 2000 E AREE PROTETTE

La Rete Natura 2000 è costituita da siti di interesse individuati per la conservazione della diversità biologica. Essa trae origine dalla Direttiva dell'Unione Europea n.43 del 1992 (“Habitat”) finalizzata alla tutela di una serie di habitat e di specie animali e vegetali particolarmente rari indicati nei relativi Allegati I e II. La direttiva “Habitat” prevede che gli Stati dell'Unione Europea

contribuiscano alla costituzione della rete ecologica europea Natura 2000 in funzione della presenza e della rappresentatività sul proprio territorio di questi ambienti e delle specie, individuando aree di particolare pregio ambientale denominate Siti di Importanza Comunitaria (SIC), destinati a diventare Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che vanno ad affiancare le Zone di Protezione Speciale (ZPS) per l'avifauna, previste dalla Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" che ha sostituito la storica direttiva 79/409.

La Rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna è stata aggiornata nel 2024 con la Delibera n. 1562 del 08/07/2024, che prevede l'istituzione di nuovi siti, l'ampliamento e la riduzione di siti esistenti ed altre modifiche.



Figura 4 - Estratto cartografico Rete Natura 2000 e Aree Protette - Regione Emilia-Romagna

Come si può notare dall'estratto cartografico (aggiornato al 2024) sopra riportato, l'area in oggetto non ricade all'interno di nessun sito di interesse di Rete Natura 2000. I siti più vicini sono:

- **ZSC-ZPS IT4040009 - Manzolino:** distante circa 2,5 km;
- **ZSC-ZPS IT4040010 - Torrazzuolo:** distante circa 3,3 km;
- **Area di riequilibrio ecologico - Collettore delle Acque Alte:** distante circa 4,2 km;
- **ZSC-ZPS IT4050019 - La Bora:** distante circa 6,2km;
- **ZSC-ZPS IT4050031 - CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE SAMOGGIA:** distante circa 8,2km.

Alla luce di quanto esposto, a seguito dell'analisi dei siti Rete Natura 2000 non si ravvisano motivi ostativi per la realizzazione del progetto in esame nell'area oggetto di indagine.

Dalla Figura 4 emerge la presenza di un'area di riequilibrio ecologico, in particolare il Collettore delle Acque Alte, ad una distanza di circa 4,2km. Le Aree di Riequilibrio Ecologico (ARE) costituiscono una tipologia di area protetta e sono definite dalla L.R. n.6 del 2005 come "aree naturali o in corso di rinaturalizzazione, di limitata estensione, inserite in ambiti territoriali caratterizzati da intense attività antropiche che, per la funzione di ambienti di vita e rifugio per specie vegetali ed animali, sono organizzate in modo da garantirne la conservazione, il restauro, la ricostituzione.

Data la distanza dal sito ARE, non si ravvisano criticità indotte dallo stabilimento esistente e dalle opere in progetto.

4.4. RETE ECOLOGICA REGIONALE (R.E.R.) - REGIONE EMILIA ROMAGNA

La Regione tutela la biodiversità attraverso il sistema regionale delle Aree protette e dei siti Rete Natura 2000, collegati tra loro da Aree di collegamento ecologico. Si tratta di zone importanti dal punto di vista geografico e naturalistico che è opportuno proteggere perché favoriscono la conservazione e lo scambio di specie animali e vegetali (per esempio fiumi, colline e montagne). Tutte queste aree entrano a far parte della Rete ecologica regionale, come definita dall'art. 2 lettera f della Legge regionale 6/2005.

In base al Programma regionale per il Sistema regionale delle aree protette e dei siti Rete Natura 2000, la Regione:

- coordina la gestione delle Aree protette e dei siti di Natura 2000;
- individua e descrive le Aree di collegamento ecologico.

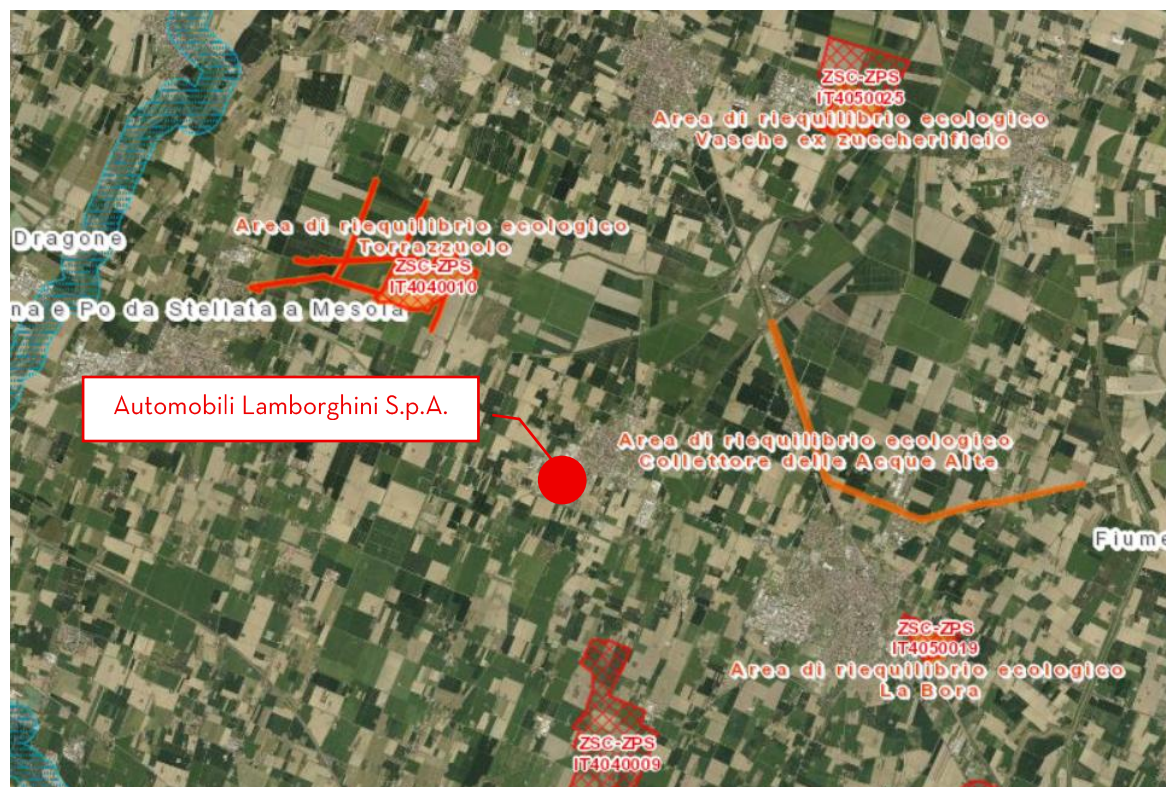


Figura 5 - Aree di collegamento ecologico

Legenda

Aree di collegamento ecologico

Area di collegamento fluviale

Aree Protette

Aree riequilibrio ecologico

Siti Rete Natura 2000

ZPS



All'interno dell'area in esame non è presente alcun sito appartenente alla Rete Ecologica Regionale.

4.5. PIANO TERRITORIALE REGIONALE (P.T.R.)

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento di programmazione con il quale la Regione Emilia-Romagna delinea la strategia di sviluppo del territorio regionale definendo gli obiettivi per assicurare la coesione sociale, accrescere la qualità e l'efficienza del sistema territoriale e garantire la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali, in coerenza con le strategie europee e nazionali di sviluppo del territorio.

Tale strumento di programmazione trova le sue motivazioni in quattro ambiti fondamentali:

- 1) la variabile territoriale si rapporta alle politiche di sviluppo in modo più articolato e complesso che nel passato. Se si riconosce l'esigenza di cogliere e fare leva sulle diverse potenzialità e risorse, il rapporto tra politiche di sviluppo e territorio richiede di scomporre le politiche di settore per renderle più appropriate alle esigenze di sviluppo delle diverse aree;

- 2) il rapporto ambiente/sviluppo diventa fondamentale per proporre una nuova qualità dello sviluppo stesso. Si presentano tre prospettive che influiscono sulle attività di governo:
 - la tutela di risorse ambientali;
 - la valorizzazione di beni ambientali;
 - il riorientamento della produzione scientifica e tecnologica per definire modelli di produzione e consumo.
- 3) il superamento dei localismi e l'accrescimento dell'unificazione regionale appaiono centrali per mantenere e qualificare il grado di sviluppo raggiunto;
- 4) il rafforzamento necessario del sistema delle istituzioni per operare su sistemi maggiormente aperti sia territorialmente che come rapporti di forze economico-sociali.

Il PTR si propone di promuovere lo sviluppo sostenibile come elemento integrato dei seguenti aspetti:

- *sostenibilità ambientale*: mantenere nel tempo la qualità e la riproducibilità delle risorse naturali, preservare l'integrità dell'ecosistema e la diversità biologica;
- *sostenibilità economica*: generare reddito e lavoro attraverso la promozione e il sostegno di un sistema economico regionale capace di garantire lo sviluppo, l'uso razionale ed efficiente delle risorse, riducendo allo stesso tempo l'impiego delle risorse non rinnovabili;
- *sostenibilità sociale*: garantire condizioni di benessere umano e accesso alle opportunità distribuite in modo equo;
- *sostenibilità istituzionale*: coniugare il processo di decentramento dei poteri con lo sviluppo di forme di coordinamento e cooperazione interistituzionale.

Gli obiettivi che il PTR si pone, in relazione ai suddetti aspetti sono:

- qualità territoriale;
- efficienza territoriale;
- identità territoriale.

Quattro le principali dimensioni di integrazione del principio di sostenibilità che schematicamente vengono ricondotte ad obiettivo programmatico:

- l'efficienza della produzione e del consumo, intesa come internalizzazione e riduzione dei costi ambientali e valorizzazione nel medio termine di opportunità e vantaggi economici correlati (integrazione della dimensione economica e ambientale) all'accesso di tutti alle

risorse e alla qualità ambientale, intesa anche con riferimento ai paesi più poveri del mondo e alle generazioni future (integrazione della dimensione sociale e ambientale);

- la qualità della vita degli individui e delle comunità, intesa come intreccio tra qualità ambientale e degli spazi costruiti, condizioni economiche e di benessere e coesione sociale (integrazione della dimensione sociale, economica e ambientale);
- la competitività locale, intesa come capacità innovativa che investe nel capitale naturale e sociale e valorizza e potenzia le risorse locali (integrazione della dimensione istituzionale, economica e ambientale);
- la governance locale, ovvero la consapevolezza sui temi della sostenibilità da parte dei governi e delle comunità locali, la capacità di dialogo, di assunzione di responsabilità, di gestione, di investimento e valorizzazione di risorse pubbliche e private, e del suo consolidamento nel tempo (integrazione della dimensione istituzionale, sociale e ambientale).

Altro tema strettamente riconducibile, in senso ampio, all'integrazione è la collaborazione con l'industria e i consumatori al fine di rendere più ecologici i modelli di produzione e consumo.

A tal proposito si propone di far ricorso a un ampio ventaglio di strumenti, che spaziano:

- da una politica per la produzione e consumo sostenibili;
- alla responsabilità ambientale;
- dalle misure fiscali;
- ad una migliore informazione dei cittadini.

Gli obiettivi del PTR sono articolati secondo le quattro forme di capitale territoriale e sono:

- obiettivi per il capitale cognitivo: sistema educativo, formativo e della ricerca di alta qualità; alta capacità d'innovazione del sistema regionale; attrazione e mantenimento delle conoscenze e delle competenze nei territori;
- obiettivi per il capitale sociale: benessere della popolazione e alta qualità della vita; equità sociale e diminuzione della povertà; integrazione multiculturale, alti livelli di partecipazione e condivisione di valori collettivi (*civicness*);
- obiettivi per il capitale eco sistemico - paesaggistico: integrità del territorio e continuità della rete ecosistemica; sicurezza del territorio e capacità di rigenerazione delle risorse naturali; ricchezza dei paesaggi e della biodiversità;

- obiettivi per il capitale insediativo – infrastrutturale: ordinato sviluppo del territorio, salubrità e vivibilità dei sistemi urbani; alti livelli di accessibilità a scala locale e globale, basso consumo di risorse ed energia; senso di appartenenza dei cittadini e città pubblica.

4.6. PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (P.T.P.R.)

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) è una componente tematica del Piano Territoriale Regionale (PTR) e rappresenta un riferimento centrale per la pianificazione e la programmazione regionale in materia di conservazione dei paesaggi.

L'articolo 64 della Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24, "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", in conformità con il Codice dei beni culturali e del paesaggio e in continuità con la normativa regionale, assegna al PTPR il compito di definire obiettivi e politiche per la tutela e valorizzazione del paesaggio regionale. Questo piano urbanistico-territoriale considera specificamente i valori paesaggistici, storico-testimoniali, culturali, naturali, morfologici ed estetici. All'interno del PTPR sono individuate le suddivisioni di tipo fisiografico (montagna, collina, pianura, costa), i sistemi tematici (agricolo, boschivo, delle acque, insediativo) e le componenti biologiche, geomorfologiche o insediative. Il PTPR individua 23 unità di paesaggio su tutto il territorio emiliano romagnolo. L'area in esame rientra nell'unità di paesaggio n. 8 "Pianura bolognese, modenese e reggiana".

Si precisa che le norme tecniche di attuazione del PTPR sono ancora in vigore, mentre la cartografia relativa alle tutele del PTPR è stata superata dalle specificazioni cartografiche operate dal PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale al quale si rimanda per i dovuti approfondimenti al paragrafo 3.3.1. Dal 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del PTM – Piano Territoriale provinciale, il PTCP della Provincia di Bologna è stato abrogato.

Inoltre, la Regione Emilia-Romagna è attualmente impegnata insieme al MIC - Ministero della Cultura - in un'attività di co-pianificazione per l'adeguamento del PTPR vigente al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). L'attività di adeguamento consiste nell'individuazione delle aree tutelate, in base alle definizioni dell'art. 142 e soprattutto nell'individuare le aree di notevole interesse oggi tutelate dall'art. 136 del Codice dei Beni Culturali. È possibile consultare i beni del patrimonio culturale al momento individuati attraverso il WebGIS "Patrimonio culturale dell'Emilia Romagna". Il sito è in continua crescita e aggiornamento, e, ad oggi, comprende 10535 beni architettonici e 251 beni archeologici. Come discusso al paragrafo 4.2, all'interno dell'area non si è riscontrata la presenza di vincoli tipo culturale. Si rimanda al paragrafo 4.2 per la consultazione

della cartografia di riferimento.

Alla luce di quanto sopra riportato, non sono stati rilevati elementi di rilievo nel PTPR ai fini del presente studio. Per un approfondimento sulla cartografia delle tutele si rimanda al PTM.

4.7. PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (P.G.R.A.) - REGIONE EMILIA ROMAGNA

Il Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) è stato introdotto dalla Direttiva comunitaria 2007/60/CE (cd. Direttiva Alluvioni), al fine di valutare e gestire il rischio da fenomeni alluvionali. L'Italia ha recepito la Diretta con il D.lgs. 49/2010.

Ad oggi, le competenze di redazione e aggiornamento del PGRA sono in capo all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po che, con l'entrata in vigore del D.M. n. 294 del 25 ottobre 2016, ha accorpato le precedenti Autorità di Bacino (Autorità di Bacino del Fiume Po, Autorità di bacino del Reno, Autorità di bacino interregionale dei fiumi romagnoli).

L'area in esame rientra nel territorio di competenza del Distretto Idrografico del Fiume Po.

Gli obiettivi generali del Distretto idrografico del Fiume Po, si articolano in quattro categorie:

- a) salute umana: riduzione del rischio per la popolazione e per i sistemi vitali (reti elettriche, idriche, ospedali, scuole);
- b) ambiente: tutela delle aree protette e dei corpi idrici da possibili inquinamenti legati a eventi alluvionali;
- c) patrimonio culturale: protezione di beni culturali, storici, architettonici e del paesaggio;
- d) attività economiche: riduzione dei danni a infrastrutture, sistema produttivo, proprietà immobiliari e reti di servizio.

Le misure previste dalla Direttiva si raggruppano in:

- prevenzione: regolamentazione dell'uso del territorio e pianificazione urbanistica;
- protezione: opere di difesa e interventi di riassetto fluviale;
- preparazione: sistemi di monitoraggio, preannuncio, protocolli di gestione e piani di protezione civile;
- ritorno alla normalità: analisi post-evento e revisione delle misure adottate

Mappe di pericolosità

Le mappe di pericolosità sono uno strumento utile per definire le priorità di azione per la riduzione del rischio di alluvione. Le mappe definiscono le aree che potrebbero essere interessate da

alluvioni secondo tre scenari, da quello con scarsa probabilità a quello con elevata probabilità di alluvioni:

1. scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi (P1, pericolosità bassa);
2. alluvioni poco frequenti (P2, pericolosità media);
3. alluvioni frequenti (P3, pericolosità elevata).

Mappe di rischio

Le mappe del rischio rappresentano le potenziali conseguenze negative delle alluvioni, espresse in termini di: popolazione potenzialmente interessata, tipo di attività economica, patrimonio naturale e culturale, impianti che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di danno, ecc. Sono ottenute dalle mappe di pericolosità classificando i potenziali danni in 4 gruppi di rischio a valore crescente da R1 a R4:

- **R4 (rischio molto elevato):** per il quale sono possibili perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-economiche;
- **R3 (rischio elevato):** per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l'interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni relativi al patrimonio ambientale;
- **R2 (rischio medio)** per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
- **R1 (rischio moderato o nullo):** per il quale i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono trascurabili o nulli.

Dalla consultazione delle mappe di pericolosità del Bacino Po, aggiornate per il terzo ciclo di pianificazione (2027-2033), l'area è classificata come Pericolosità P1 (alluvioni rare) per il reticolo principale e Pericolosità P2 (alluvioni poco frequenti) per il reticolo Secondario di pianura.



Figura 6 - Mappa di pericolosità - PGRA Bacino Po - Reticolo principale

Legenda:

- P1 - Alluvioni rare
- P2 - Alluvioni poco frequenti
- P3 - Alluvioni frequenti

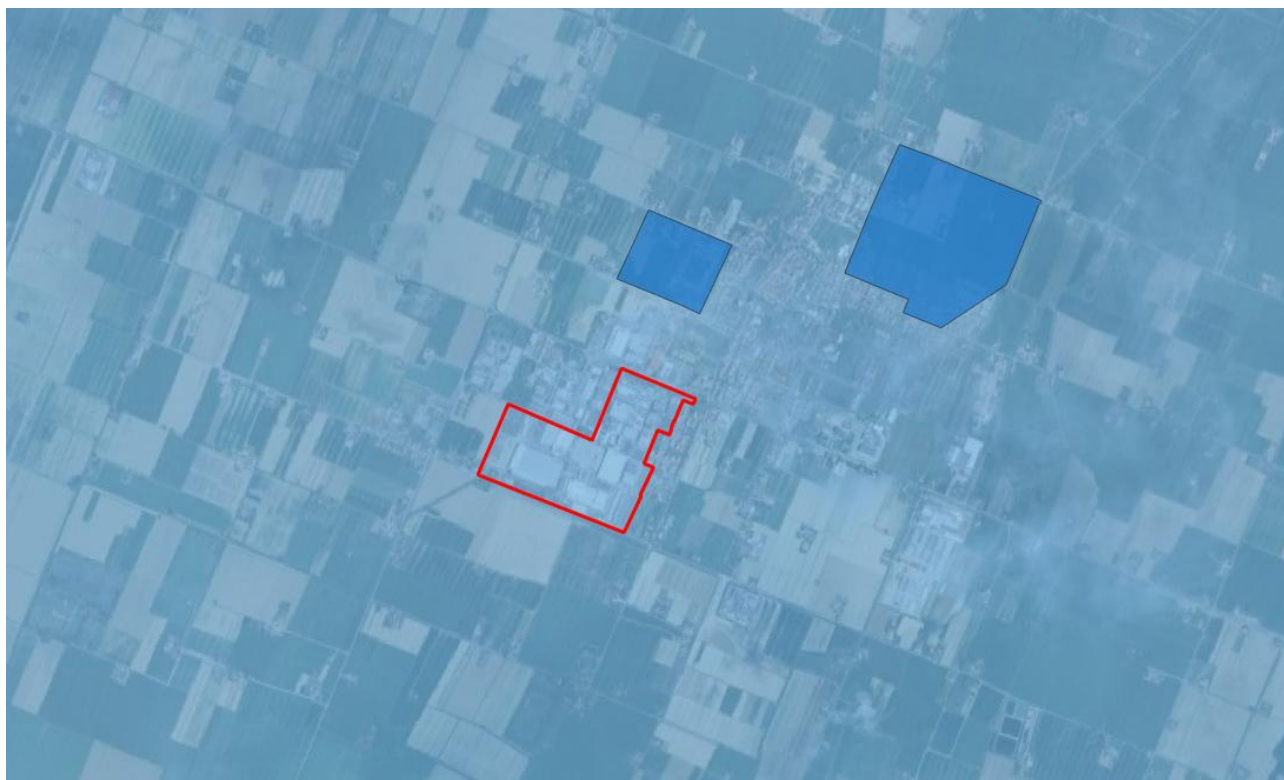


Figura 7 - Mappa di pericolosità - PGRA Bacino Po - Reticolo Secondario di pianura

Legenda:

- P1 - Alluvioni rare
- P2 - Alluvioni poco frequenti
- P3 - Alluvioni frequenti

Dalle mappe di rischio del PGRA l'area è classificata per buona parte a rischio R3 (rischio elevato) e per una piccola parte in area a rischio R2 (rischio medio) e rischio R1 (rischio moderato).

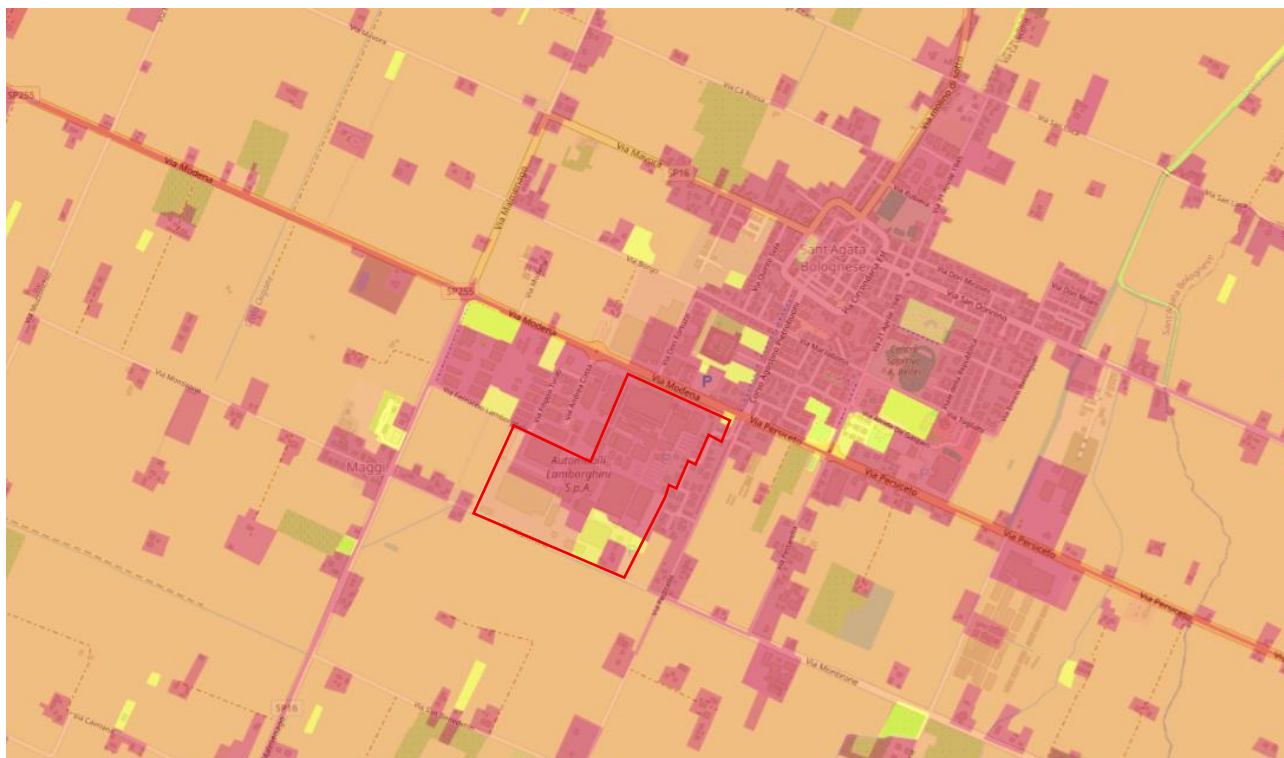


Figura 8 - Mappa del rischio - PGRA Bacino Po

Legenda:

- R1 - rischio moderato
- R2 - rischio medio
- R3 - rischio elevato
- R4 - rischio molto elevato

4.8. PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.) - REGIONE EMILIA ROMAGNA

Il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso riguardanti l'assetto idraulico e idrogeologico del bacino idrografico al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato rispetto ai pericoli di natura idraulica e geologica e mitigare le condizioni di rischio tutelando gli aspetti ambientali e paesaggistici ad esse connesse.

Il PAI persegue l'obiettivo di garantire al territorio un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali, con particolare attenzione a quelle degradate. Alle Autorità distrettuali di bacino è affidato il compito di pianificare e programmare il Piano di bacino per il governo unitario del bacino

idrografico.

Con Deliberazione n. 13 del 18 dicembre 2025, la Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po ha emanato la Deliberazione n. 13, avente ad oggetto: Art. 68 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.: adozione di un «Progetto di Variante al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI Po): estensione ai bacini idrografici del Reno, dei Romagnoli, del Conca Marecchia e al bacino del Fissero, Tartaro, Canalbianco (D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., art.64, c.1 lett. b, numeri da 2 a 7)».

L'area in esame, come emerso anche dal PGRA, ricade all'interno del Bacino Po e in particolare all'interno della Fascia fluviale C. La fascia C rappresenta il limite dell'area di inondazione per piena catastrofica costituita dalla porzione di territorio esterna alla Fascia B, che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento.

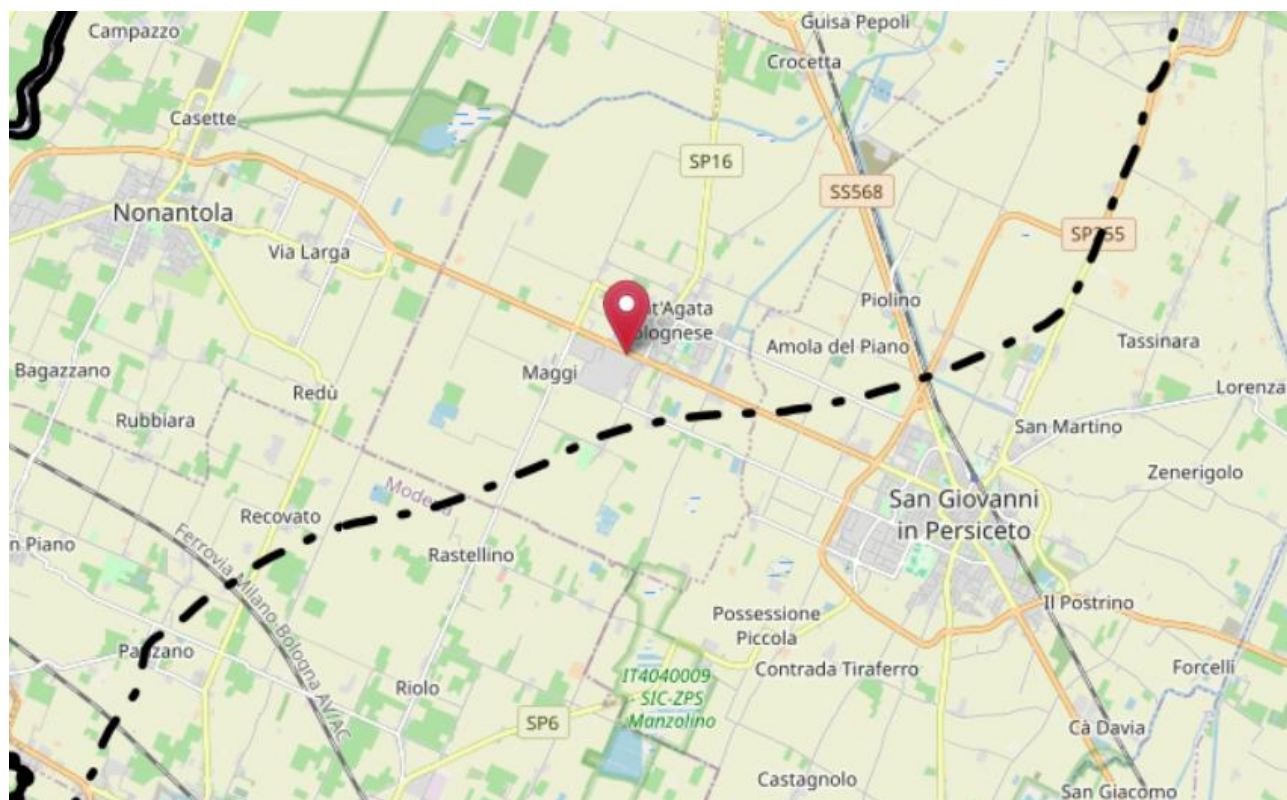


Figura 9 - Estratto dal Webgis del Fasce Fluviali - PAI Bacino Po

Legenda:

--- Limite fascia C

In particolare, all'interno delle NTA del PAI Po, l'art. 31 definisce l'Area di inondazione per piena catastrofica - Fascia C così:

1. Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni,

mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.

2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.

3. In relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell'Autorità di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n.225.

4. Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C.

5. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000.

4.9. PIANO SPECIALE PRELIMINARE - REGIONE EMILIA ROMAGNA

A seguito dell'alluvione del maggio 2023 in Emilia-Romagna è stato approvato, con Determinazione del Commissario Straordinario n. 82 del 23 aprile 2024, il Piano Speciale Preliminare, che definisce le linee di indirizzo per la mitigazione del rischio idrogeologico e individua gli interventi per il rafforzamento delle infrastrutture viarie e ambientali.

Tra gli obiettivi del Piano figurano:

- dare più spazio ai fiumi e potenziare il contenimento delle piene a monte tramite arretramento e consolidamento delle arginature; elaborare strategie per la gestione delle frane, che nei territori collinari e montani hanno superato le 80.000;
- introdurre misure di salvaguardia per limitare l'aumento del carico urbanistico nelle aree colpite.

A questo riguardo, il Piano fornisce indirizzi normativi per l'urbanistica (esclusione di nuove costruzioni nelle zone allagate e a rischio frana), la delocalizzazione degli edifici più esposti e la gestione delle opere di attraversamento, in modo da assicurarne la compatibilità con il deflusso delle piene.

La Conferenza Istituzionale Permanente nella seduta del 18 dicembre 2025 Deliberazione CIP 13/2025, ha adottato il "progetto di variante al PAI Po ai sensi dell'art.68 del D. Lgs. 152/2006: estensione ai bacini idrografici del Reno, Romagnoli, Conca Marecchia [...]" e ha abrogato ex art. 5 le Misure temporanee di salvaguardia adottate con Decreto del Segretario Generale n. 13/2025 in conseguenza agli eventi alluvionali del maggio 2023 e dei mesi di settembre e ottobre 2024.

Pertanto, la finalità delle presenti perimetrazioni sono da riferirsi esclusivamente alla rappresentazione delle aree coinvolte durante gli eventi in parola ai fini della compilazione del catalogo degli eventi alluvionali (FloodCat), in adempimento all' art.4 della Dir. 2007/60/CE.

Dallo stralcio del WebGIS sottostante, si evince come l'area occupata dallo stabilimento Lamborghini non sia stato interessato dagli eventi alluvionali di maggio 2023 e dei mesi di settembre e ottobre 2024.



Figura 10 - Estratto WebGIS Piano Speciale Preliminare

4.10. PIANO DI GESTIONE DEI DISTRETTI IDROGEOGRAFICI (P.D.G.)

Il Piano di Gestione del distretto idrografico è lo strumento operativo introdotto dalla Direttiva 2000/60/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con lo scopo di attuare una politica sostenibile per la tutela delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di distretto idrografico.

Il territorio italiano è stato suddiviso in 7 distretti idrografici: Distretto del Fiume Po, Distretto delle Alpi Orientali, Distretto dell'Appennino Settentrionale, Distretto dell'Appennino Centrale, Distretto dell'Appennino Meridionale, Distretto della Sardegna e Distretto della Sicilia.

Il territorio padano coincide con i limiti del Bacino Idrografico del Fiume Po, il quale ha visto un significativo ampliamento del territorio di competenza, che ora include il bacino del Fissero-Tartaro-Canal Bianco, prima appartenente al distretto idrografico delle Alpi Orientali e i bacini del Reno, Romagnoli e del Conca-Marecchia, prima appartenenti al distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale. Il Piano di Gestione idrografico contiene tutte le misure necessarie a raggiungere i seguenti obiettivi generali (art. 1 Scopo della DQA):

- “impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli

- ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico”;
- “agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili”;
 - “mirare alla protezione rafforzata e al miglioramento dell’ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l’arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie”;
 - “assicurare la graduale riduzione dell’inquinamento delle acque sotterranee e impedirne l’aumento”;
 - “contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità”.

Nel Programma di Misure del PdG Po sono contenute tutte le misure necessarie a raggiungere gli obiettivi ambientali fissati dalla DQA, per tutte le tipologie di corpi idrici che ricadono nel distretto (acque superficiali interne, acque di transizione, acque marino-costiere e acque sotterranee). La verifica di tali traguardi e quindi dell’efficacia delle misure da applicarsi entro i 3 cicli di pianificazione previsti, avviene attraverso i seguenti obiettivi:

- non deteriorare lo stato dei corpi idrici;
- raggiungere, entro i termini 2015, 2021 e 2027, il buono stato per tutti i corpi idrici del distretto.

4.11. PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (P.T.A.)

In coerenza con la Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE (DQA) e il D.lgs. 152/2006, il Piano di Tutela delle Acque è lo strumento regionale volto a raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale nelle acque interne e costiere del proprio territorio e a garantire un approvvigionamento idrico sostenibile nel lungo periodo e per le generazioni future.

Attualmente la Regione Emilia-Romagna dispone di un PTA approvato nel 2005. Tuttavia, poiché il contesto normativo europeo e nazionale in materia di acque è in continuo cambiamento, e anche per rispondere alle sfide poste dal cambiamento climatico in atto, la Regione ha avviato un processo di elaborazione di un nuovo PTA che avrà un orizzonte temporale al 2030 (PTA 2030). In questo contesto, il nuovo Piano si pone obiettivi ambiziosi, da perseguire attraverso linee strategiche di azione proiettate su orizzonti temporali che vanno dal medio al lungo periodo e sviluppate secondo una strategia pienamente integrata con il Patto per il Lavoro e per il Clima e con la Strategia regionale Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Gli obiettivi generali del PTA Regionale ai sensi della normativa vigente sono i seguenti:

- attuare il risanamento dei corpi idrici inquinanti;
- conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed individuare adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
- perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche (come la riduzione dei consumi), in modo da garantire il giusto equilibrio tra uso della risorsa e tutela degli ecosistemi acquatici;
- mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;
- concorrere alla protezione rafforzata ed al miglioramento dell'ambiente acquatico;
- mitigare gli effetti misure delle inondazioni e della siccità.

Tra le misure previste dal Piano per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici si evidenziano:

- rispetto dei deflussi minimi vitali (DMV);
- azioni di risparmio e razionalizzazione della risorsa nei comparti civile, agricolo e industriale;
- contenimento degli apporti ai suoli da concimazioni chimiche ed organiche provenienti dagli effluenti zootecnici secondo i disciplinari di buona pratica agricola;
- valutazione della riduzione dei carichi connessi agli effluenti zootecnici, in relazione all'aggiornamento delle aree vulnerabili da nitrati, facendo riferimento ai limiti unitari del D.C.R. 570/97;
- progressivo riuso delle acque a fini irrigui relativamente ai depuratori prioritari individuati.

Esso si integra con i Piani di Gestione Distrettuali, trattati nel paragrafo precedente, e contribuisce ad attuare e meglio definire alla scala regionale le misure da essi previste.

Si riporta di seguito uno stralcio della tavola delle Zone di Protezione delle Acque Sotterranee allegata al PTA ancora vigente del 2005, da cui si evince che lo stabilimento in esame risulta esterno ad esse.

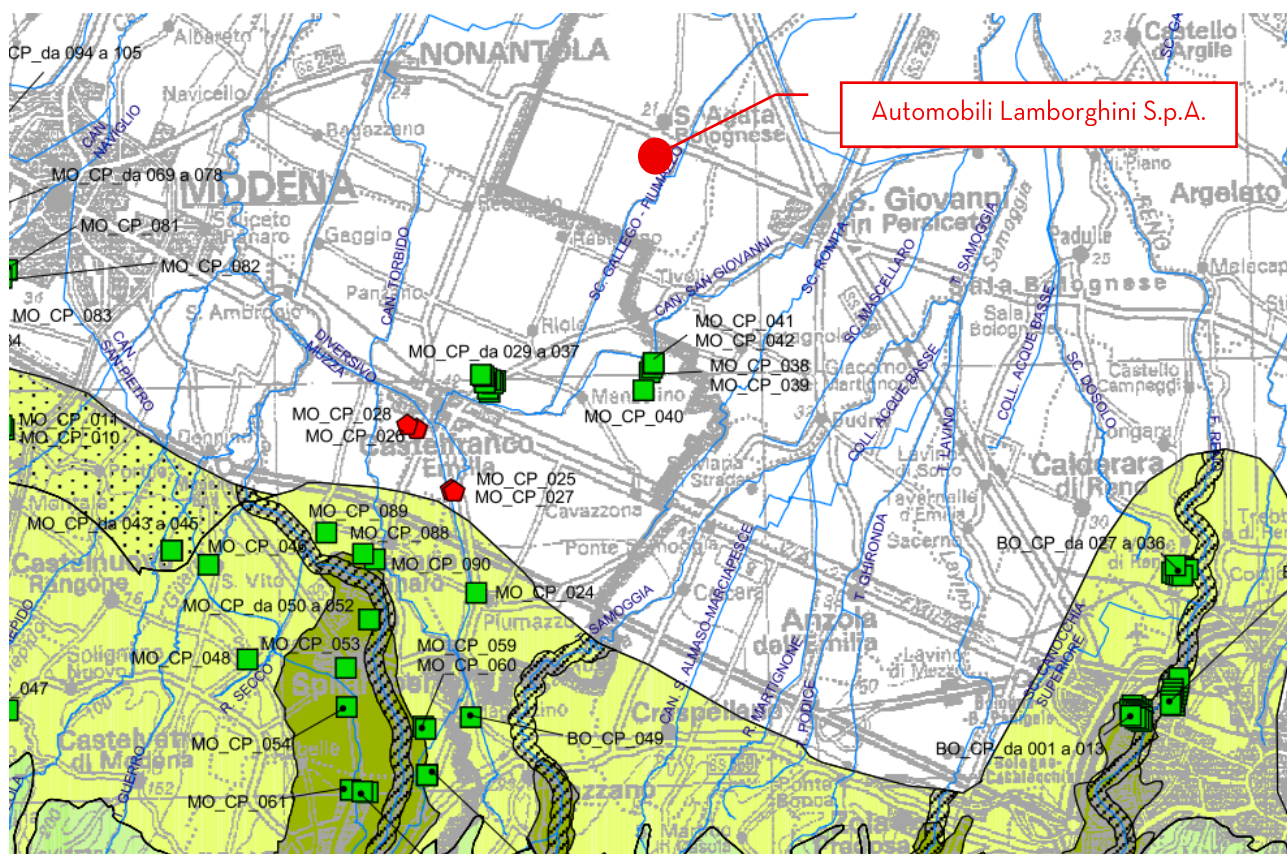


Figura 11 - PTA 2005 Stralcio della tavola delle Zone di Protezione delle Acque Sotterranee

Legenda:

-  Campo pozzi
-  Pozzo
-  Rete idrografica

-  SETTORE A: aree caratterizzate da ricarica diretta della falda, generalmente a ridosso della pedecollina, idrogeologicamente identificabili come sistema monostrato, contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione
-  SETTORE B: aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda, generalmente comprese tra la zona A e la media pianura, idrogeologicamente identificabili come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale. In puntinato la fascia da sottoporre ad approfondimenti
-  SETTORE C: bacini imbriferi di primaria alimentazione dei settori di tipo A e B
-  SETTORE D: fasce adiacenti agli alvei fluviali (250 mt per lato) con prevalente alimentazione laterale subalvea

4.12. PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (P.A.I.R. 2030)

Il PAIR2030 è stato elaborato dalla Regione Emilia-Romagna in attuazione del D.Lgs. n.155/2010 e della Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente. La direttiva europea pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi. La normativa nazionale attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto.

Il nuovo piano si pone l'obiettivo, dettato dalle norme europee e nazionali, di raggiungere livelli di qualità dell'aria ambiente tali da evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi.

Ad oggi non risultano ancora completamente rispettati il valore limite giornaliero di qualità dell'aria per il PM_{10} e il limite annuale del biossido di azoto (NO_2), superato in alcune stazioni. Mentre viene rispettato il valore limite annuale per PM_{10} , $PM_{2,5}$ oltre che il valore limite degli inquinanti gassosi (SO_2 , CO).

L'obiettivo è azzerare l'esposizione della popolazione regionale a livelli di inquinamento da PM_{10} e NO_2 superiori ai valori limite previsti dalla normativa attualmente vigente (D.Lgs. 155/2010):

- valore limite giornaliero di PM_{10} : $50 \cdot g/m^3$ (non più di 35 giorni di superamento all'anno);
- valore limite annuale di NO_2 : $40 \cdot g/m^3$.

e mantenere la concentrazione media annua di PM_{10} e $PM_{2,5}$ al di sotto dei valori limite attualmente vigenti:

- valore limite annuale di PM_{10} : $40 \cdot g/m^3$
- valore limite annuale di $PM_{2,5}$: $25 \cdot g/m^3$

Al fine di raggiungere l'obiettivo di qualità dell'aria per il PM_{10} è necessario agire in modo deciso sia sui principali settori emissivi per il PM_{10} primario, sia su quelli che emettono gli inquinanti precursori della frazione secondaria: i composti organici volatili (COV), gli ossidi di azoto (NO_x), il biossido di zolfo (SO_2) e l'ammoniaca (NH_3). Un altro inquinante di origine totalmente secondaria, per il quale permangono serie criticità su tutta la regione, con l'eccezione dell'alto Appennino, è l'ozono (O_3) troposferico, inquinante tipicamente estivo.

Il quadro conoscitivo fornisce precise indicazioni sulle strategie da adottare per raggiungere gli

obiettivi, considerata la complessità delle dinamiche dell'inquinamento da materiale particolato (PM) nella pianura padana.

Le quattro linee strategiche possono essere così riassunte:

1. ridurre le emissioni sia di inquinanti primari sia di precursori degli inquinanti secondari (PM_{10} , $PM_{2.5}$, NO_x , SO_2 , NH_3 , COV);
2. agire simultaneamente sui principali settori emissivi;
3. agire sia su scala locale che su scala spaziale estesa di bacino padano con intervento dei Ministeri sulle fonti di competenza nazionale;
4. prevenire gli episodi di inquinamento acuto al fine di ridurre i picchi locali.

Il PAIR 2030, in continuità con la precedente pianificazione (PAIR 2020) e in attuazione di quanto disposto dal D. Lgs. 155/2010, individua quattro zone del territorio regionale ai fini della tutela della qualità dell'aria:

- Pianura Ovest (codice IT0892)
- Pianura Est (codice IT0893)
- Agglomerato di Bologna (codice IT0890)
- Appennino (codice IT0891)

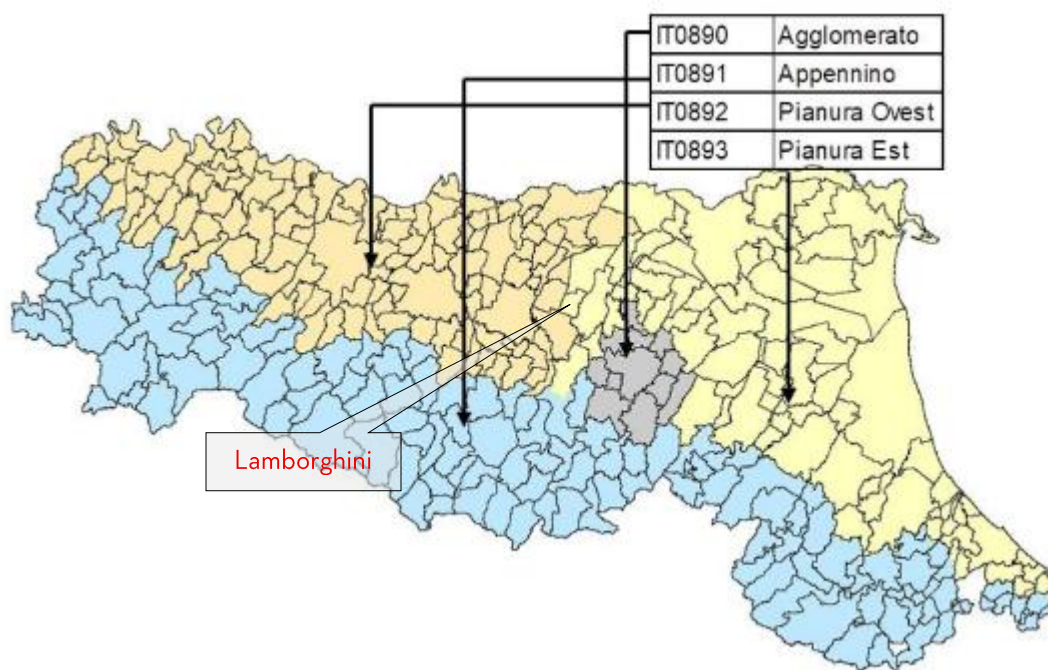


Figura 12 - PAIR 2030: Zonizzazione dell'Emilia-Romagna ai sensi del D.lgs 155/2010

La zonizzazione classifica le diverse aree secondo i livelli di qualità dell'aria, per la revisione della configurazione della rete di monitoraggio regionale, ottimizzando la distribuzione delle stazioni e dei sensori, in modo da evitare la ridondanza delle centraline e assicurare nel contempo una

copertura significativa su tutto il territorio.

Il comune di Sant'Agata Bolognese rientra all'interno della Zona denominata Pianura Est, con codice ITO893. Come possibile vedere dalla tavola tematica, la regione identifica un agglomerato centrale che si sviluppa attorno a Bologna e altre tre macroaree che riportano all'incirca uno stato di qualità dell'aria pressoché omogeneo. Tale configurazione è una ulteriore riprova che la qualità dell'aria in Emilia-Romagna, come noto, è fortemente influenzata dalle caratteristiche orografiche e meteorologiche dell'intera pianura padana e risente di sorgenti emissive che risiedono anche all'esterno del territorio regionale.

4.13.PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI TRASPORTI (P.R.I.T.)

La Legge regionale n. 30 del 1998 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) individua il Prit (Piano regionale integrato dei trasporti) come il principale strumento di pianificazione con cui la Regione stabilisce indirizzi e direttive per le politiche regionali sulla mobilità e fissa i principali interventi e le azioni prioritarie da perseguire nei diversi ambiti di intervento.

La L.R. 30/1998 governa in maniera unitaria a livello regionale il sistema della mobilità, attribuendo competenze e strumenti con riferimento ai diversi livelli territoriali, riprendendo i piani previsti dalla normativa nazionale, e arricchendoli con alcuni elementi aggiuntivi.

La pianificazione dei trasporti si articola su tre livelli: regionale, provinciale e comunale. Tali funzioni di pianificazione e programmazione sono esercitate sia attraverso la predisposizione e approvazione dei piani generali, sia di quelli più specificatamente legati al settore dei trasporti. Tali piani fanno parte di una visione complessiva che deve condividere strategie e azioni, ai diversi livelli di intervento, in accordo con quanto affermato dal vigente Piano Territoriale Regionale e in coerenza con i principi di competenza definiti dalla nuova legge urbanistica regionale, L.R. 24/2017. È attualmente vigente il PRIT 2025, approvato con Delibera di Assemblea Regionale n° 59 del 23/12/2021 e pubblicato sul BUR n° 379 del 31/12/21.

Il PRIT 2025, basandosi sul modello promosso dal precedente piano, individua la rete di interesse regionale di infrastrutture stradali, su cui definisce un sistema di azioni per aumentarne il livello di integrazione, assicurarne la connettività, la sicurezza e l'efficienza delle singole parti, anche in funzione della corretta distribuzione dei flussi di traffico e del sostegno alle politiche di governo della domanda.

In particolare, il PRIT 2025 si pone l'obiettivo di riduzione dei tratti in congestione della rete

stradale regionale pari a -50%.

A tali obiettivi si aggiunge la necessità della promozione di un sistema di governance che non solo consenta una maggiore partecipazione ai processi decisionali di livello nazionale e comunitario, ma che si ponga anche in maggiore sinergia con il territorio, e che promuova azioni di accompagnamento mirate a valorizzare le caratteristiche dei territori interessati. In materia sicurezza stradale il nuovo Piano si propone come priorità di sviluppare una approfondita conoscenza delle prestazioni della rete in termini di caratteristiche geometriche e funzionali dei vari tratti che la compongono e verificandone i livelli di incidentalità anche in funzione della tipologia di traffico e già individuando alcuni tratti della rete su cui intervenire.

La struttura della maglia stradale si conferma gerarchicamente distinta su livelli integrati, ed è finalizzata ad assolvere, da un lato, a funzioni di servizio dei percorsi di attraversamento e della mobilità regionale di ampio raggio, (Grande Rete) dall'altro, a funzioni di accessibilità più locale al territorio e di servizio dei percorsi di medio-breve raggio (Rete di Base principale).

Tale rete di interesse regionale (esistente e di previsione) comprende e amplia quanto previsto dalla L.R. 3/99, ed è composta da:

- strade e superstrade di competenza diretta dello Stato (che si avvale di ANAS SPA per la relativa gestione);
- autostrade gestite in concessione (statale o regionale) da soggetti privati, comprensive degli assi diretti di adduzione;
- alcune strade provinciali che concorrono ad assicurare l'accessibilità territoriale di medio-breve raggio.

Le restanti strade provinciali e quelle comunali extra-urbane di interesse provinciale come individuate dai piani territoriali di Area Vasta o Metropolitano, vanno a costituire la Rete di Base Locale, con in genere caratteristiche funzionali più locali o comunque a servizio di territori meno urbanizzati. Il PRIT 2025 ricomprende tale Rete nell'ambito della rete di Interesse Regionale e, pur non prevedendo specifici interventi, definisce comunque alcuni principi e indirizzi per assicurarne l'integrazione nel sistema complessivo della mobilità.

Per il PRIT 2025 il settore dei trasporti deve contribuire alla costruzione di un modello territoriale regionale sostenibile sotto i seguenti diversi profili:

1. il profilo ambientale e della qualità della vita, per ridurre gli impatti negativi della mobilità sull'ecosistema e sulla salute (emissioni di gas-serra, inquinamento, consumo di energia e di territorio, degrado del paesaggio urbano, ...);

2. il profilo sociale, per migliorare l'accessibilità al territorio, alle città e alle sue funzioni (luoghi di lavoro, di studio e di svago; servizi pubblici e privati; ecc.), attraverso l'aumento dell'efficacia delle diverse modalità di trasporto e della loro integrazione, la riduzione delle necessità di spostamento (servizi on-line, telelavoro, ecc.), l'attenzione alle esigenze di tutti i cittadini e le cittadine, e il miglioramento della sicurezza.
3. il profilo economico, per sostenere un'offerta di reti e servizi di mobilità in grado di incrementare la competitività economico-produttiva del territorio, ridurre i costi unitari del settore, aumentarne l'efficienza e aprirlo al mercato dove opportuno;
4. il profilo partecipativo, per migliorare la governance e la regolamentazione delle competenze di settore sul territorio, assicurando allo stesso tempo processi di trasparenza e partecipazione di tutti gli attori sociali.

Si riporta di seguito uno stralcio della Carta B "Sistema stradale" del PRIT 2025 ed ha lo scopo di inquadrare il territorio in esame dal punto di vista della viabilità.

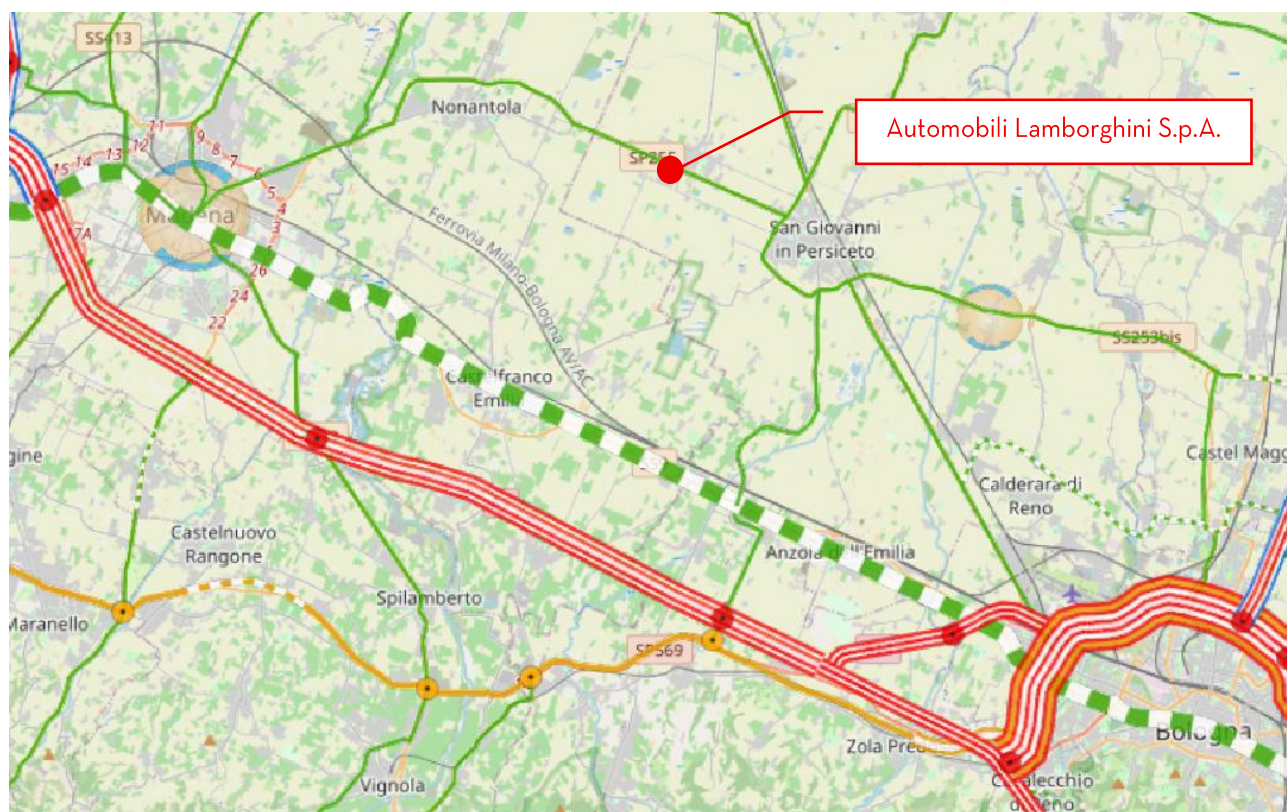


Figura 13 - Estratto Carta B "Sistema stradale" - PRIT 2025

Lo stabilimento Automobili Lamborghini si affaccia sulla strada provinciale SP255 Via Modena, strada provinciale che collega le province di Bologna e Modena.

4.14.PIANO ENERGETICO REGIONALE (P.E.R. 2030)

Il Piano energetico regionale - approvato con Delibera dell'Assemblea legislativa n. 111 dell'1 marzo 2017 - fissa la strategia e gli obiettivi della Regione Emilia-Romagna per clima e energia fino al 2030 in materia di rafforzamento dell'economia verde, di risparmio ed efficienza energetica, di sviluppo di energie rinnovabili, di interventi su trasporti, ricerca, innovazione e formazione.

In particolare, il Piano fa propri gli obiettivi europei al 2020, 2030 e 2050 in materia di clima ed energia come driver di sviluppo dell'economia regionale. Diventano pertanto strategici per la Regione:

- la riduzione delle emissioni climalteranti del 20% al 2020 e del 40% al 2030 rispetto ai livelli del 1990;
- l'incremento al 20% al 2020 e al 27% al 2030 della quota di copertura dei consumi attraverso l'impiego di fonti rinnovabili;
- l'incremento dell'efficienza energetica al 20% al 2020 e al 27% al 2030.

La priorità d'intervento della Regione Emilia-Romagna è dedicata alle misure di decarbonizzazione dove l'intervento regionale può essere maggiormente efficace, quindi in particolare nei settori non Ets: mobilità, industria diffusa (pmi), residenziale, terziario e agricoltura. In particolare, i principali ambiti di intervento saranno i seguenti:

- Risparmio energetico ed uso efficiente dell'energia nei diversi settori;
- Produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili;
- Razionalizzazione energetica nel settore dei trasporti;
- Aspetti trasversali.

Con lo scopo di seguire le traiettorie di crescita delimitate dall'EU, il Piano individua due scenari energetici per la definizione della strategia regionale:

- scenario energetico "Tendenziale": è lo scenario che tiene conto delle politiche europee e nazionali e degli sviluppi raggiunti fino a questo momento e, per questa ragione, non considera nuovi interventi ad alcun livello;
- scenario energetico "Obiettivo": è lo scenario attuativo del PER e mira ad ottenere i traguardi prefissati dall'Unione Europea supportando l'introduzione di buone pratiche considerate praticabili nel territorio regionale.

Nel caso si monitorassero degli scostamenti da questo percorso, il PER prevede di intervenire prontamente attuando delle correzioni agli strumenti disponibili. Il PER evidenzia l'importanza del settore dell'energia rinnovabile nel secondo obiettivo generale, il quale indica come di

fondamentale importanza l'apporto energetico proveniente da fonti rinnovabili per ottenere una green economy caratterizzata da basse emissioni. La Regione ritiene che i traguardi comunitari per le rinnovabili risultino raggiungibili già nello scenario tendenziale.

Per questa ragione il PER esplicita la necessità di potenziare le capacità del territorio e sviluppare le tecnologie più adatte in termini di impatto sull'ambiente e costi. In generale, la Regione si impegna a contribuire allo sviluppo delle rinnovabili sostenendo l'edificazione di impianti e il progresso delle nuove tecnologie, aggiornando la pianificazione per la localizzazione delle infrastrutture per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

4.15. SITI DI INTERESSE NAZIONALE E REGIONALE (S.I.N.) E (S.I.R.)

I SIN - Siti di Interesse Nazionale sono aree contaminate individuate dallo Stato italiano come prioritarie per le bonifiche, in quanto presentano livelli elevati di inquinamento che possono costituire un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente.

Sono definiti ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) e la loro competenza ricade sul Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha redatto una mappa dei Siti di Interesse Nazionale, dove si può individuare la presenza del sito "Officina Grande Riparazione ETR di Bologna" distanze circa 25km dallo stabilimento Automobili Lamborghini (Figura 14).

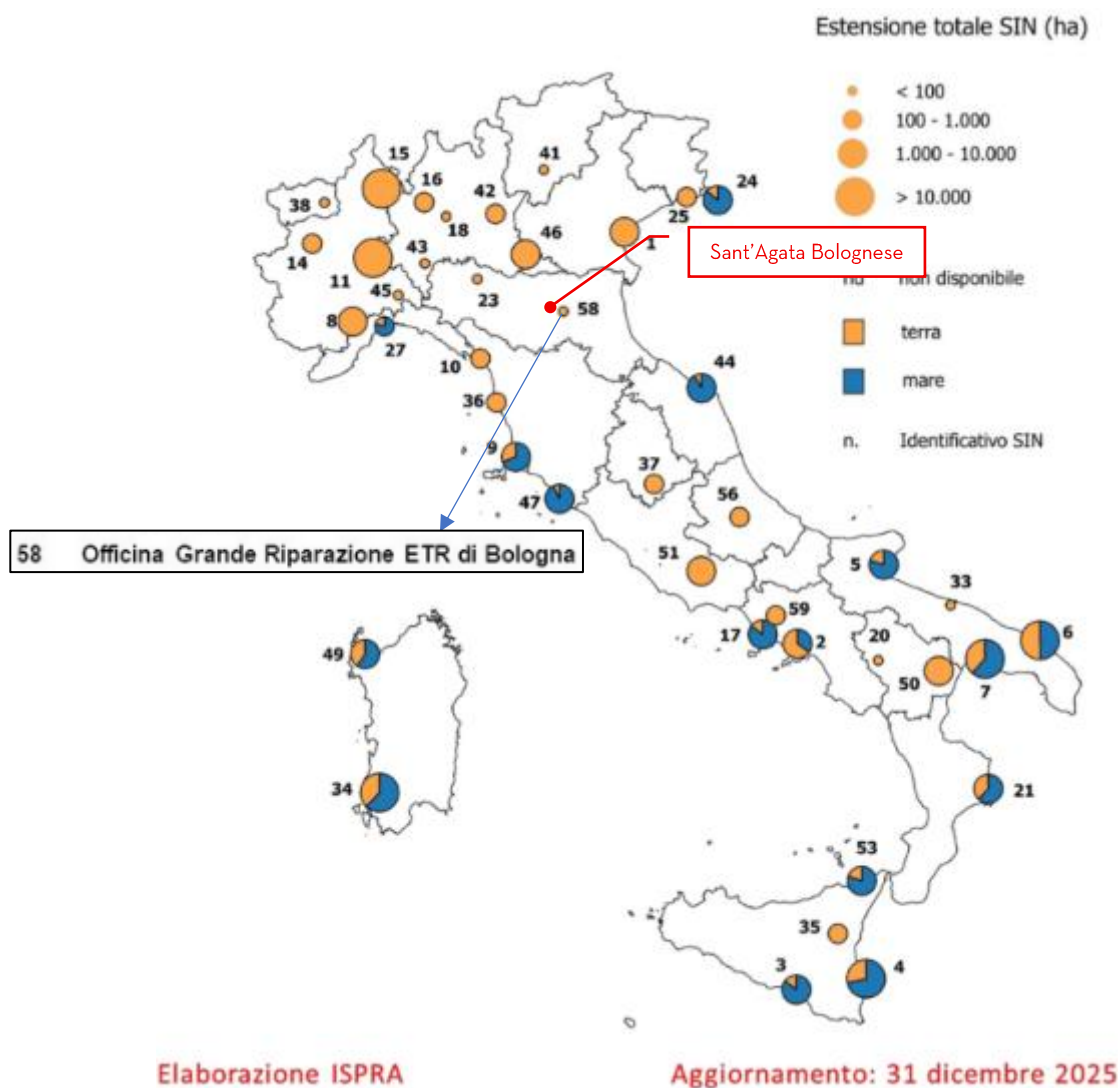


Figura 14 - Siti di Interesse Nazionale - SIN (fonte ISPRA)

Per quanto riguarda i siti contaminati regionali, la Regione Emilia-Romagna con DGR n. 1106 dell'11 luglio 2016 ha istituito l'Anagrafe regionale dei Siti da Bonificare. Il popolamento dei dati, compresa la loro validazione e aggiornamento, è compito principalmente di Arpae e dei Comuni capoluogo di Provincia, oltre ai Comuni territorialmente competenti delle aree contenute nei Siti d'interesse Nazionale (SIN).



Figura 15 – Anagrafe regionale dei siti contaminati

Legenda:

-  Potenzialmente contaminato
-  Non contaminato
-  Certificato

All'interno dell'area in esame non risultano presenti siti contaminati.

Alla luce di quanto esposto, a seguito dell'analisi dei SIN e SIR, non si ravvisano motivi ostativi per la realizzazione del progetto in esame nell'area oggetto di indagine.

4.16.PIANO RIFIUTI E BONIFICHE 2022-2027

L'art. 199 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede che le Regioni predispongano e adottino i Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti, che devono essere coordinati con gli altri strumenti di pianificazione, di competenza regionale, previsti dalla normativa.

Per superare la frammentazione a livello provinciale della pianificazione in materia di gestione dei rifiuti, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 67 del 03/05/2016, ha approvato il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti" (PRGR 2014-2021) ai sensi dell'art. 199 del D.Lgs. 152/2006. Tale Piano è stato recentemente aggiornato con il nuovo Piano Regionale di Gestione Rifiuti e per la

Bonifica delle Aree Inquinare (PRRB 2022-2027), adottato con Delibera n. 2265 del 27/12/2021 ed ufficialmente approvato con Delibera n. 87 del 12/07/2022. Tale Piano è entrato in vigore dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico n. 244 del 5 agosto 2022 ed ha validità per il periodo 2022-2027.

Lo scopo principale del PRRB è quello di contribuire al raggiungimento di alcuni degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, ponendosi come un vero e proprio programma di sviluppo economico-territoriale della Regione. Uno dei principi cardine del Piano rimane quello della riciclabilità del rifiuto prodotto e della sua rimessa a disposizione come materia prima nel processo produttivo che lo ha generato o in nuovi processi produttivi.

Il PRRB concorre inoltre al raggiungimento di uno degli obiettivi contenuti nel Patto per il Lavoro e per il Clima (sottoscritto dalla regione, enti locali, sindacati e approvato con Delibera di Giunta n. 1899 del 14/12/2020), che consiste nel conseguimento di un tasso di raccolta differenziata pari all'80% e si pone nell'ambito dell'ottenimento della neutralità carbonica entro il 2050.

I principi del nuovo Piano, che riprendono in buona parte quelli del precedente PRGR, sono contenuti nell'Art.2 delle NTA e vengono riportati integralmente di seguito:

- “il principio della prevenzione nella produzione dei rifiuti assumendo il tema del ciclo di vita dei prodotti, a partire dalla progettazione fino al consumo, prima che questi diventino rifiuti;
- il principio dell'economia circolare per una gestione dei rifiuti finalizzata al risparmio di nuove risorse attraverso la reimmissione dei rifiuti, una volta recuperati, nel ciclo produttivo;
- Il principio della riduzione del consumo del suolo attraverso la promozione del riuso delle aree da bonificare;
- il principio della sostenibilità nella selezione delle azioni da attuare inteso come misurabilità delle stesse in termini ambientali, economici e sociali;
- il principio della equa distribuzione territoriale dei carichi ambientali tenendo conto anche dell'impiantistica esistente e della criticità delle altre matrici ambientali”.

4.17. PIANO TERRITORIALE METROPOLITANO (P.T.M.)

Il Piano Territoriale Metropolitano di Bologna, adottato con Delibera del consiglio metropolitano n. 16 del 12/05/2021, è lo strumento di pianificazione generale che definisce le strategie per l'assetto del territorio, puntando a ridurre il consumo di suolo, valorizzare l'ambiente, tutelare la salute e garantire sostenibilità, equità e attrattività del sistema metropolitano.

Dall'entrata in vigore del PTM, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è abrogato, fermo restando che conserva pienamente la relativa validità ed efficacia e come tale non sono abrogati i contenuti normativi e cartografici del medesimo PTCP che costituiscono pianificazione regionale e, in particolare, recepimento e integrazione delle norme e/o comunque dei contenuti del vigente Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e del vigente Piano di Tutela della Acque (PTA).

Di seguito si riportano i punti salienti del sistema dei vincoli e delle tutele che interessano l'area in cui è ubicato lo stabilimento di Lamborghini per ogni tavola del Piano.

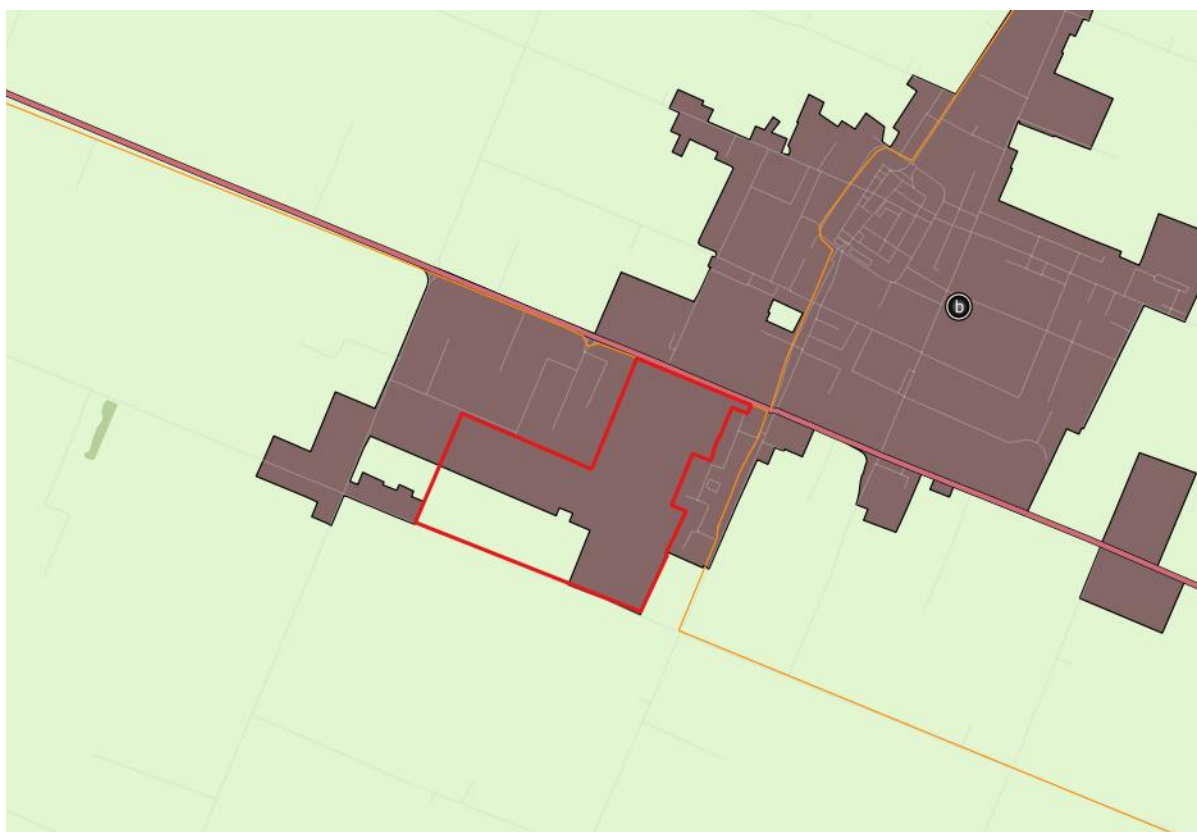


Figura 16 – PTM - Tavola 1 - Carta della struttura

Legenda:

- Centri abitati (art.7)
- Ecosistema agricolo (artt. 16 e 18)
- Rete ciclabile strategica e integrativa

Si riportano di seguito gli estratti degli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione del PTM ritenuti più significativi:

Art. 7 - Territorio urbanizzato

1. (P) Ferma restando la competenza dei PUG in relazione all'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato, il PTM, ai fini della definizione dell'ambito di applicazione dei propri contenuti in conformità all'art. 41 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e, in particolare, in relazione all'individuazione e alla rappresentazione della griglia degli elementi strutturali che connotano il territorio extraurbano definita dal presente Piano ai sensi dell'art. 35 nonché in ordine alla disciplina del territorio rurale ai sensi dell'art. 36, assume il perimetro del territorio urbanizzato così come individuato ai sensi degli artt. 6 e 32 della medesima legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.

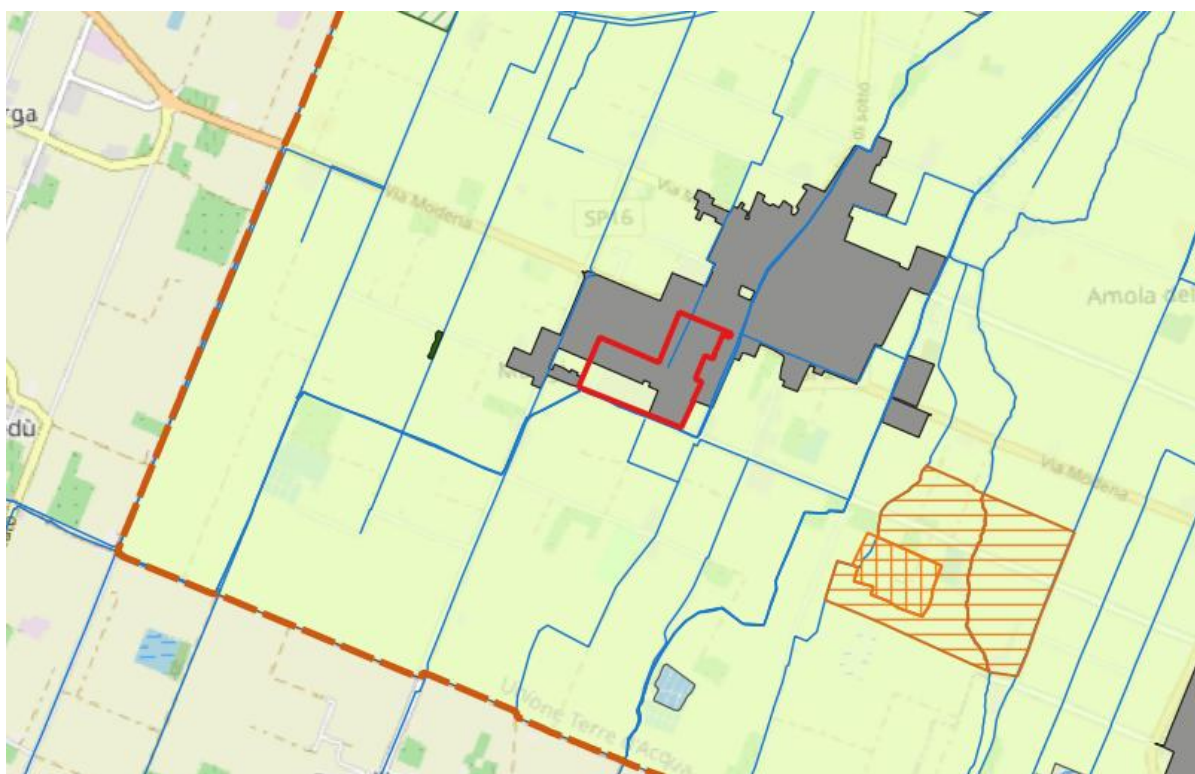


Figura 17 - PTM - Tavola 2 - Ecosistemi

Legenda:

- Ecosistema urbano (art.7)
- Aree agricole della Pianura Alluvionale (artt. 16 e 18)
- Zone di tutela della centuriazione (artt. 18 e 47)
- Reticolo idrografico
- Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica
- Aree di concentrazione di materiali archeologici
- Ecosistema forestale

Si riportano di seguito gli estratti degli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione del PTM ritenuti più significativi:

Art. 18 - Ecosistema agricolo della pianura

Definizione, individuazione e funzioni

1. (P) L'ecosistema agricolo della pianura è costituito dai territori della pianura alluvionale e della pianura delle bonifiche, in quanto aree agricole, storicamente e attualmente, alla base di una forte economia agricola che ha profondamente caratterizzato l'infrastrutturazione edilizia e alla quale si è rapportata l'infrastrutturazione idraulica, in un processo continuo di artificializzazione del reticolo. Le caratteristiche ambientali e infrastrutturali dell'ecosistema comportano e determinano l'articolazione differenziata della disciplina urbanistica ed edilizia in relazione alle aree agricole della pianura alluvionale e alle aree agricole delle bonifiche.

Disposizioni inerenti alle nuove urbanizzazioni nelle aree agricole della pianura alluvionale

2. (P) Nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 7.4, 7.5 e 8.2 delle norme del PTCP allegati al PTM in quanto costituenti pianificazione regionale e, in particolare, recepimento e integrazione, rispettivamente, degli articoli 25 e 31 delle norme del PTPR, e di quanto stabilito al precedente comma 1, le nuove urbanizzazioni di cui al successivo art. 50 delle presenti norme del PTM non sono ammesse nelle aree agricole rientranti:

a) nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000 e nelle zone di tutela naturalistica non incluse nelle aree soprarichiamate e nelle zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura;

b) nelle aree di valore archeologico, quali i Complessi archeologici e le Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, o di valore storico, quali le **zone di tutela della struttura centuriata**, i Complessi architettonici storici non urbani e le relative aree di pertinenza.

3. (P) Fermo restando quanto previsto dall'art. 8.2, comma 10, delle norme del PTCP allegato al PTM in quanto costituente recepimento e integrazione delle norme del PTPR, nel caso di centri abitati ubicati all'interno di **zone di tutela della struttura centuriata** nei quali risulti impossibile individuare alternative localizzative, un nuovo insediamento può essere realizzato purché attraverso una sistemazione del tessuto urbano coerente con la relativa organizzazione storica. Nella ValSAT accedente all'Accordo operativo o ad altro strumento attuativo deve essere data specifica evidenza delle scelte insediative e distributive funzionali a mantenere e salvaguardare gli elementi a talfine coinvolti.

[...]

Art.47 - Reti ecologiche, della fruizione e del turismo

[...]

Limitazioni per gli interventi all'esterno del territorio urbanizzato

[...]

Nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo 8 delle norme del PTCP, allegato al PTM in quanto costituente pianificazione regionale, nelle aree dell'ecosistema agricolo interessate da segni stratificati della storia, gli interventi:

*a) non devono comportare compromissioni degli elementi di interesse storico rappresentati nella Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo (aree di interesse archeologico, **aree della struttura centuriata e elementi della centuriazione**, rete della viabilità storica e complessi architettonici non urbani) né interferenze paesaggistiche relativamente al contesto in cui sono inseriti; a tal fine, Città metropolitana, le Unioni e i Comuni, secondo le rispettive competenze, dettano le più opportune limitazioni in riferimento all'entità, alle tipologie di intervento e agli usi ammissibili nonché l'effettuazione di opere di mitigazione paesaggistico-ambientale;*

[...]

Disposizioni inerenti alle nuove urbanizzazioni nelle aree agricole della pianura alluvionale

2. (P) Nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 7.4, 7.5 e 8.2 delle norme del PTCP allegati al PTM in quanto costituenti pianificazione regionale e, in particolare, recepimento e integrazione, rispettivamente, degli articoli 25 e 31 delle norme del PTPR, e di quanto stabilito al precedente comma 1, le nuove urbanizzazioni di cui al successivo art. 50 delle presenti norme del PTM non sono ammesse nelle aree agricole rientranti:

a) nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000 e nelle zone di tutela naturalistica non incluse nelle aree soprarichiamate e nelle zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura;

*b) nelle aree di valore archeologico, quali i Complessi archeologici e le Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, o di valore storico, quali le **zone di tutela della struttura centuriata**, i Complessi architettonici storici non urbani e le relative aree di pertinenza.*

*3. (P) Fermo restando quanto previsto dall'art. 8.2, comma 10, delle norme del PTCP allegato al PTM in quanto costituente recepimento e integrazione delle norme del PTPR, nel caso di centri abitati ubicati all'interno di **zone di tutela della struttura centuriata** nei quali risulti impossibile individuare alternative localizzative, un nuovo insediamento può essere realizzato purché attraverso una sistemazione del tessuto urbano coerente con la relativa organizzazione storica. Nella ValSAT accedente all'Accordo operativo o ad altro strumento attuativo deve essere data specifica evidenza delle scelte insediative e distributive funzionali a mantenere e salvaguardare gli elementi a talfine coinvolti.*

[...]

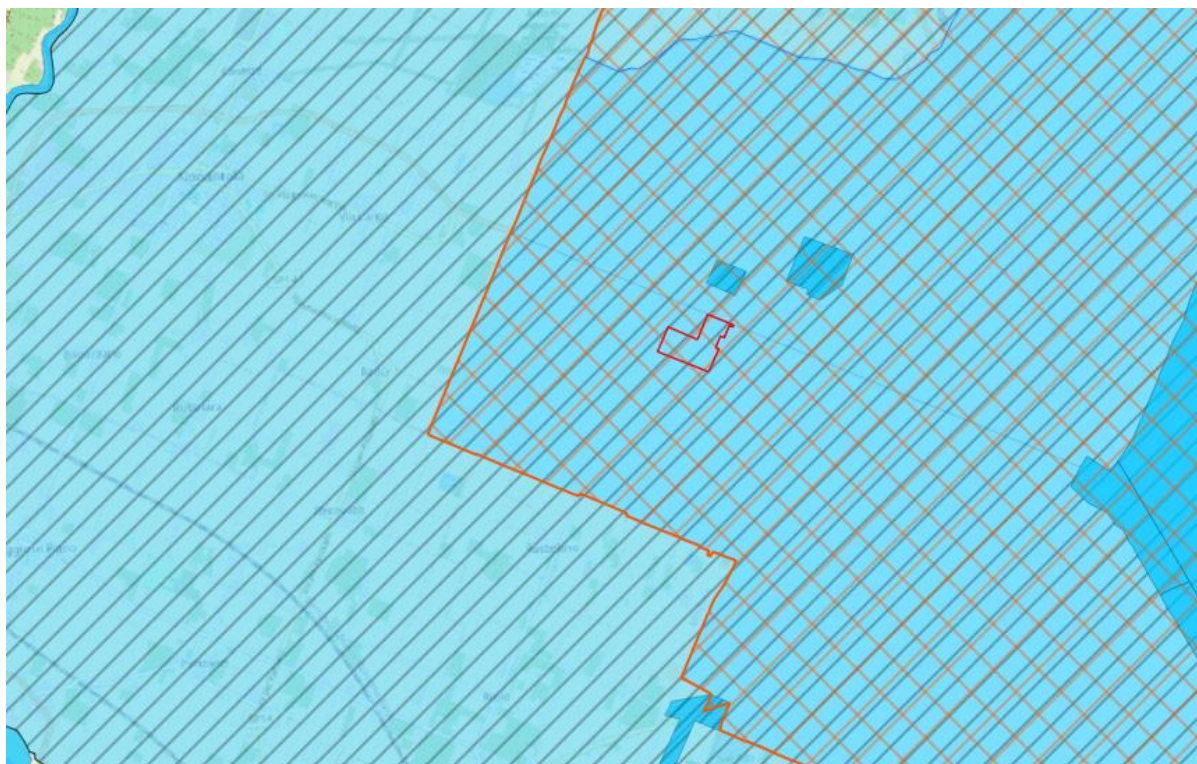


Figura 18 - PTM - Tavola 3 - Carta di area vasta del rischio idraulico, rischio di frana e dell'assetto dei versanti

Legenda:

- Scenario P1 derivato dal reticolo naturale principale e secondario (art.30)
- Scenario P2 derivato dal reticolo naturale principale (art.30)
- Scenario P2 derivato dal reticolo secondario di pianura (art.30)
- Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura

Art.30 - Rischio idraulico

1. (l) Nel rispetto del regime delle competenze relativo alla gestione del rischio idraulico, così come rispettivamente spettanti all'Autorità di Bacino, alla Regione Emilia-Romagna, ai Consorzi di bonifica e ai Comuni, il PTM promuove e disciplina per il territorio di pianura la programmazione di approfondimenti locali, in particolare alla scala comunale o di Unione, in relazione alla pericolosità idraulica e alla riduzione della vulnerabilità degli elementi interferenti, in armonia con gli obiettivi del PGRA, allo scopo di far emergere le porzioni di territorio caratterizzate da criticità più eterogenee - sia di maggior complessità, sia di minore significato- rispetto agli scenari di pericolosità così come territorialmente delimitati nel PGRA. Gli approfondimenti di carattere idraulico richiesti dal PTM per la scala comunale non costituiscono modifica al PGRA, i cui contenuti di pericolosità e di rischio sono pienamente recepiti dal medesimo PTM, quale necessario riferimento per la pianificazione territoriale e urbanistica, oltre che per la progettazione degli interventi.

Relativamente al rischio alluvioni si rimanda al paragrafo 4.7 relativo al Piano Gestione Rischio Alluvioni che riporta le indicazioni riferite al nuovo P.G.R.A. 2027-2033 quale ultimo aggiornamento.

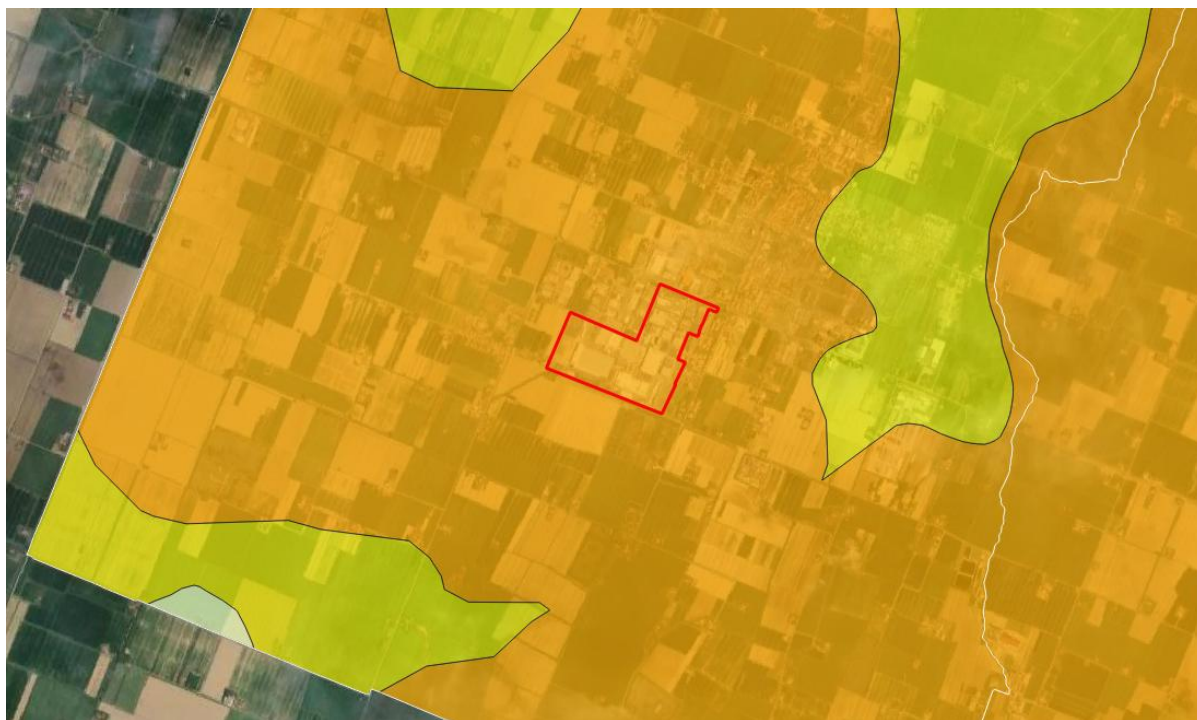


Figura 19 - PTM - Tavola 4 - Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali

Legenda:

- Area L - Zona di attenzione per instabilità da liquefazione o densificazione
- Area C - Sedimenti prevalentemente fini di pianura
- Area B - Depositi di margine appenninico-padano

Art.28- Riduzione del rischio sismico

1. (P) Ai fini della disciplina per la riduzione del rischio sismico, la "Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali" del PTM, elaborata alla scala 1:25.000:

a) costituisce un primo livello di approfondimento e identifica le condizioni geologiche e morfologiche che possono determinare effetti locali, sulla base dei quali è possibile definire potenziali scenari di pericolosità sismica locale per l'intero territorio metropolitano.

b) fornisce come ulteriore dato conoscitivo, per i settori del margine appenninico-padano e di pianura, le isobate del tetto del substrato rigido, i limiti e le isobate dei depositi grossolani di conoide sepolta in grado di condizionare la risposta sismica locale.

c) fornisce inoltre le prime indicazioni sui limiti e sulle condizioni di sicurezza per orientare le scelte di pianificazione alla scala comunale verso ambiti meno esposti alla pericolosità sismica.

d) rappresenta uno strumento propedeutico per le elaborazioni richieste agli strumenti urbanistici comunali e per la ValSAT relativa alle singole scelte di pianificazione.

e) permette di operare una prima distinzione delle aree sulla base degli effetti locali attesi in caso di evento sismico e, per ciascuna tipologia di esse, indica le indagini e/o analisi di approfondimento che devono essere effettuate dagli strumenti di pianificazione successivi.

2. (P) Il PTM individua le tipologie di aree suscettibili di effetti locali di cui al presente comma, nel rispetto dei contenuti della delib. di Giunta regionale dell'Emilia-Romagna 29 aprile 2019, n. 630. I Comuni, nell'ambito della redazione degli strumenti urbanistici, approfondiscono, integrano ed eventualmente modificano con riferimento al corrispondente territorio le perimetrazioni individuate dal PTM. All'esito delle predette attività, sulle aree così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali si applicano le seguenti disposizioni:

L - Zona di attenzione per instabilità da liquefazione/densificazione

Descrizione: successioni di pianura con intervalli granulari (limi sabbiosi, sabbie, sabbie ghiaiose), almeno metrici, nei primi 20 m da p.c.

Effetti attesi e approfondimenti richiesti: la presenza di sedimenti granulari saturi nei primi 20 m dal p.c. costituisce fattore predisponente il fenomeno della liquefazione mentre negli intervalli sabbiosi soprafalda e poco addensati si può verificare il fenomeno della densificazione.

Per gli interventi ammessi in relazione a tali aree dovranno essere effettuati studi di terzo livello, con valutazione del coefficiente di amplificazione litologico, verifica della presenza di caratteri predisponenti la liquefazione e/o la densificazione e relativa stima del potenziale di liquefazione/densificazione e dei cedimenti attesi.



Figura 20 - Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo

Legenda:

-  Zone di protezione dall'inquinamento luminoso (art. 13.7 bis - PTCP)
-  Area della struttura centuriata/elementi della centuriazione (artt. 18 e 47)
-  Principali canali storici (Art. 47)
-  Viabilità storica (Art.47)
-  Corridoi ecologici multifunzionali dei corsi d'acqua (Art.20)
-  Ciclabili di pianura - supporto alla connettività ecologica (Art. 47)
-  Ecosistema urbano (Art.7)

Articolo 13.7 Bis (PTCP)***Requisiti degli insediamenti in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico negli impianti di illuminazione***

(Il presente articolo recepisce e integra la L.R. 19/2003 - "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" - e le relative Direttive applicative Del. GR n. 1688/2013, Del. GRn.1732/2015)

1.(I) Il PTCP tutela dall'inquinamento luminoso il sistema provinciale delle aree naturali protette di cui all'art. 3.8, i siti della Rete Natura 2000 di cui all'art. 3.7 e gli osservatori astronomici ed astrofisici, professionali e non professionali, di rilevanza regionale o interprovinciale che svolgono attività di ricerca scientifica e di divulgazione.

2.(D) A tal fine il PTCP identifica le seguenti Zone di Protezione dall'inquinamento luminoso, in osservanza della L.R. 19/2003 e delle relative Direttive applicative:

- a) le aree che costituiscono il sistema provinciale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000 (tavola 1);*
- b) le aree ricomprese entro un raggio di 25 Km dall'osservatorio astronomico professionale in Comune di Loiano (tavola 3);*
- c) le aree ricomprese entro un raggio di 15 Km dall'osservatorio astronomico non professionale in Comune di Monte San Pietro (tavola 3);*
- d) le aree ricomprese entro un raggio di 15 Km dall'osservatorio astronomico non professionale in Comune di San Giovanni in Persiceto (tavola 3).*

I Comuni e gli Enti di gestione delle aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000 adeguano i propri strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentari recependo tali individuazioni e le relative disposizioni di protezione definite dalla L.R. 19/2003 e dalle direttive applicative.

Art.47 - Reti ecologiche, della fruizione e del turismo**Definizioni e individuazioni**

1. (P) Il PTM riconosce le reti ecologiche, della fruizione e del turismo come un sistema integrato e interconnesso o parte costitutiva delle infrastrutture verdi e blu che consente di contemperare e relazionare gli obiettivi di conservazione ambientale, di arricchimento dei servizi culturali e per il tempo libero nonché di valorizzazione turistica del territorio metropolitano.

2. (P) Nella Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo sono rappresentati le aree e gli elementi che costituiscono le reti ecologiche, della fruizione e del turismo afferenti alla natura, ai segni stratificati della storia, alla fruizione sostenibile.

Le aree e gli elementi che costituiscono le reti ecologiche, della fruizione e del turismo si articolano in:

a) reti ecologiche costituite da:

- aree ad alta naturalità (core areas);*
- fasce di protezione;*
- fasce di connessione;*

b) fascia di connessione collina/pianura (direttrice via Emilia) costituente l'ambito di interconnessione tra il sistema appenninico e il sistema della pianura alluvionale che ricomprende la fascia delle conoidi alluvionali dei fiumi appenninici e la fascia del processo evolutivo della direttrice via Emilia;

c) varchi;

d) orditura storica;

e) reti ciclabili.

3. (P) La puntuale ricognizione e identificazione delle aree e degli elementi rappresentati nella Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo e la correlativa definizione delle specifiche disposizioni inerenti alla disciplina degli ecosistemi naturali e agricoli sussunti dal PTM e, in generale, delle prescrizioni che individuano le condizioni preclusive ai nuovi insediamenti, fermo restando quanto già stabilito dagli strumenti di pianificazione delle aree protette e dalle Misure specifiche di conservazione e dai Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000, sono effettuate

da:

a) gli strumenti di attuazione del PTM e, in particolare, dai Programmi metropolitani di rigenerazione di cui all'art. 52 e dagli accordi territoriali;

b) dai PUG e/o dagli altri piani di settore, secondo il regime delle rispettive competenze.

Obiettivi

4. (I) Il PTM persegue i seguenti obiettivi:

a) assicurare la conservazione e favorire l'implementazione della biodiversità e mantenere le dinamiche di distribuzione degli organismi biologici e della vitalità delle popolazioni e delle comunità vegetali e animali ai sensi dell'art. 2 della legge regionale Emilia-Romagna n. 6/2005;

b) assicurare la cura e favorire la valorizzazione dei segni che rimandano ai vari strati della storia pregressa e che, in maniera diversificata, condizionano e integrano le forme e le modalità di vivere il territorio e i corrispondenti progetti di fruizione per il futuro;

c) promuovere la fruizione da parte delle persone e la valorizzazione turistica, in coerenza con le strategie della Destinazione Turistica e nei limiti e secondo forme tali da garantire la conservazione degli elementi di interesse storico e/o ambientale e nel rispetto degli obiettivi di conservazione della biodiversità ovvero entro i limiti stabiliti ai fini della conservazione di habitat e specie dai piani e dalle misure a tale fine preposte;

d) favorire l'accessibilità attraverso la rete ciclabile e il trasporto pubblico metropolitano degli elementi indicati alle precedenti lettere a), b) e c) del presente comma, prioritariamente lungo gli itinerari turistici, nei limiti stabiliti ai fini della conservazione della biodiversità dai piani e dalle misure a tale fine preposte;

e) valorizzare i fiumi e i canali storici come itinerari prioritari per il cicloturismo.

5. (I) Al fine di conseguire gli obiettivi indicati al precedente comma 4, il PTM:

a) assicura la tutela dell'integrità fisica delle aree e degli elementi della rete ecologica e di quelli di valore storico, attraverso limitazioni agli interventi all'esterno del territorio urbanizzato;

b) promuove la formazione di Programmi metropolitani di rigenerazione di cui all'art. 52 e di interventi che integrino la riduzione dei rischi, il potenziamento dei servizi ecosistemici, la connessione dei corridoi ecologici, il mantenimento dei varchi o discontinuità dell'urbanizzato e la deframmentazione, le sistemazioni paesaggistiche e le opere per la fruizione collettiva, come punti di sosta attrezzati e percorsi di mobilità dolce;

c) detta indirizzi per la strategia della qualità urbana ed ecologico ambientale dei PUG, affinché assicurino la continuità delle reti ecologiche, per la fruizione collettiva e il turismo all'interno del territorio urbanizzato.

Limitazioni per gli interventi all'esterno del territorio urbanizzato

6. (P) Le nuove urbanizzazioni di cui all'art. 50 delle presenti norme del PTM non devono interessare i seguenti elementi territoriali, così come rappresentati nella Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo:

a) Aree ad alta naturalità (core areas), costituite da aree protette, siti della Rete Natura 2000 ed ecosistemi forestali, arbustivi e calanchivi, aree di tutela naturalistica al di fuori di aree protette; unità puntuali, costituite da geositi e zone umide, corrispondenti agli ecosistemi delle acque ferme;

b) Fasce di connessione, costituite dai collegamenti ecologici appenninici di scala regionale e sovraregionale (corridoio della dorsale appenninica e corridoio del medio Appennino) e dai corridoi ecologici multifunzionali dei corsi d'acqua, corrispondenti all'ecosistema delle acque correnti;

c) Fasce di protezione, costituite dalle aree agricole di montagna e collina nelle quali si applicano anche le disposizioni dell'art. 5.3 del PTA allegato al PTM in quanto costituente pianificazione regionale nonché dalle aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura, come disciplinate dall'art. 7.4 del PTCP che costituisce pianificazione regionale in quanto recepisce e integra il PTPR;

d) Varchi, da salvaguardare e da deframmentare per consentire la connettività ecologica tra le aree agricole;

e) Parchi pubblici di interesse territoriale.

7. (P) Nella fascia di connessione collina/pianura, rappresentata nella Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo, gli eventuali interventi all'esterno del territorio urbanizzato:

a) non devono interessare gli spazi aperti fra i centri abitati lungo la via Emilia;

b) non devono comportare nuovi insediamenti o ampliamenti di attività produttive esistenti, a meno che non sia possibile reperire alternative localizzative, nell'ambito pedecollinare ricadente nelle zone di protezione delle acque sotterranee.

8. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo 8 delle norme del PTCP, allegato al PTM in quanto costituente pianificazione regionale, nelle aree dell'ecosistema agricolo interessate da segni stratificati della storia, gli interventi:

a) non devono comportare compromissioni degli elementi di interesse storico rappresentati nella Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo (aree di interesse archeologico, aree della struttura centuriata e elementi della centuriazione, rete della viabilità storica e complessi architettonici non urbani) né interferenze paesaggistiche relativamente al contesto in cui sono inseriti; a tal fine, Città metropolitana, le Unioni e i Comuni, secondo le rispettive competenze, dettano le più opportune limitazioni in riferimento all'entità, alle tipologie di intervento e agli usi ammissibili nonché l'effettuazione di opere di mitigazione paesaggistico-ambientale;

b) devono concorrere, in misura congrua, coerente e corrispondente all'entità delle trasformazioni,

alla cura e alla valorizzazione di tali segni mediante interventi di sistemazione paesaggistica, recupero ambientale, completamento della rete ciclopedonale ed effettuazione di interventi finalizzati alla fruizione collettiva; i relativi obblighi sono definiti nella convenzione accedente all'accordo operativo di cui all'art. 38 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.

[...]

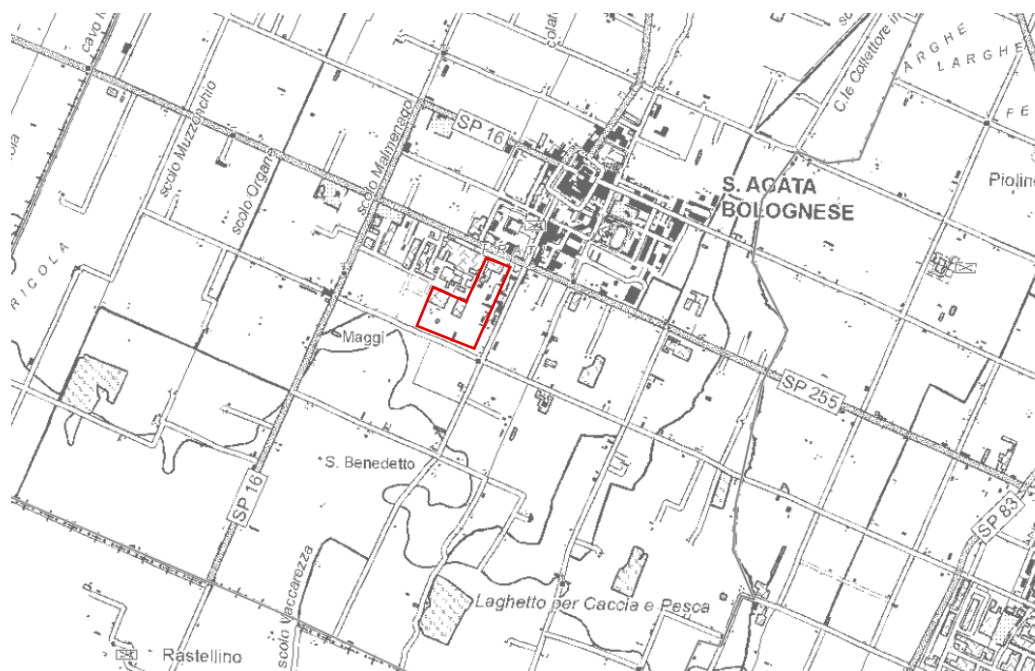


Figura 21 - PTM Allegato A (Cartografie del PTCP costituenti piano regionale di tutela delle acque)

Nessun vincolo riscontrato.

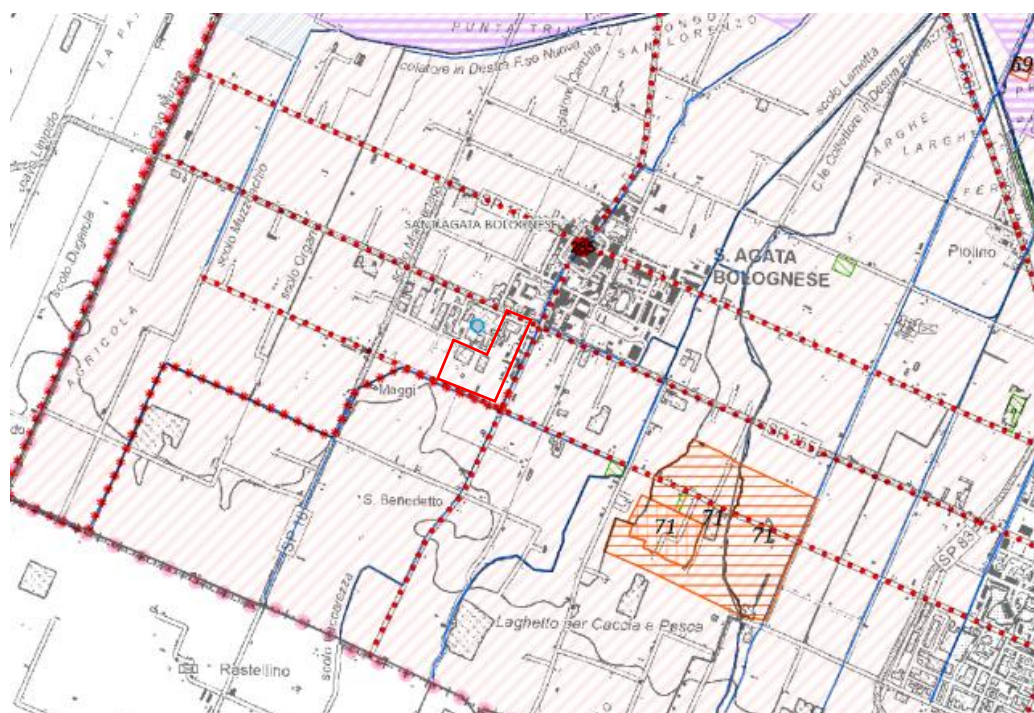


Figura 22 - PTM Allegato B (Cartografie del PTCP costituenti pianificazione paesaggistica regionale)

Legenda:

-  Zone di tutela di elementi della centuriazione
-  Principali canali storici

- Viabilità storica
-  Unità di paesaggio 2 - Pianura persicetana

4.18.PSC UNIONE TERRE D'ACQUA - COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE

Tavola T.o - SCHEMA DI ASSETTO INFRASTRUTTURALE E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE
(AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA)

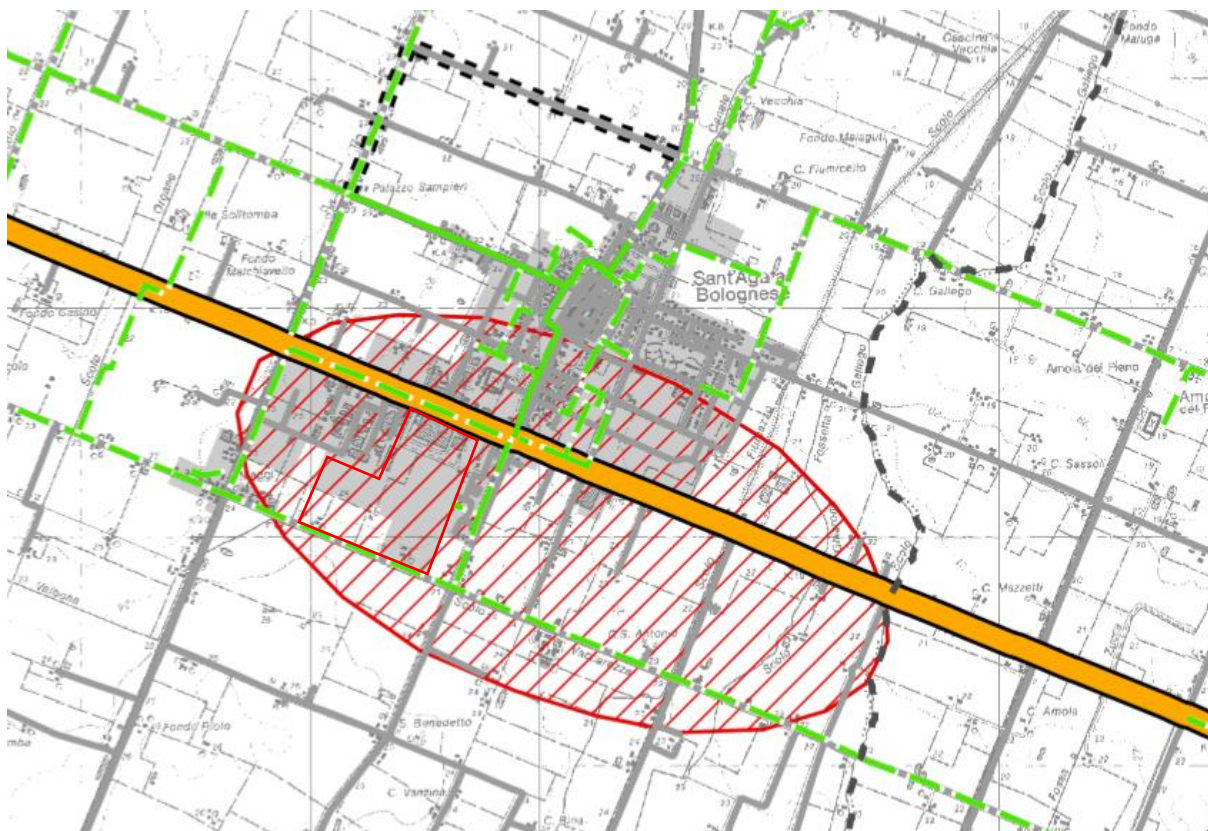


Figura 23 - Estratto Tavola T.o (Parte 1) PSC

Legenda:

-  Rete di base di interesse regionale: tratti esistenti o da potenziare in sede
-  Centri abitati
-  Viabilità locale principale
-  Rete ciclabile primaria
-  Corridoi di completamento della rete ciclabile primaria
-  Studi di fattibilità tecnico-economico-finanziaria

Tavola T.1 - CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SISTEMA DELLE TUTELE

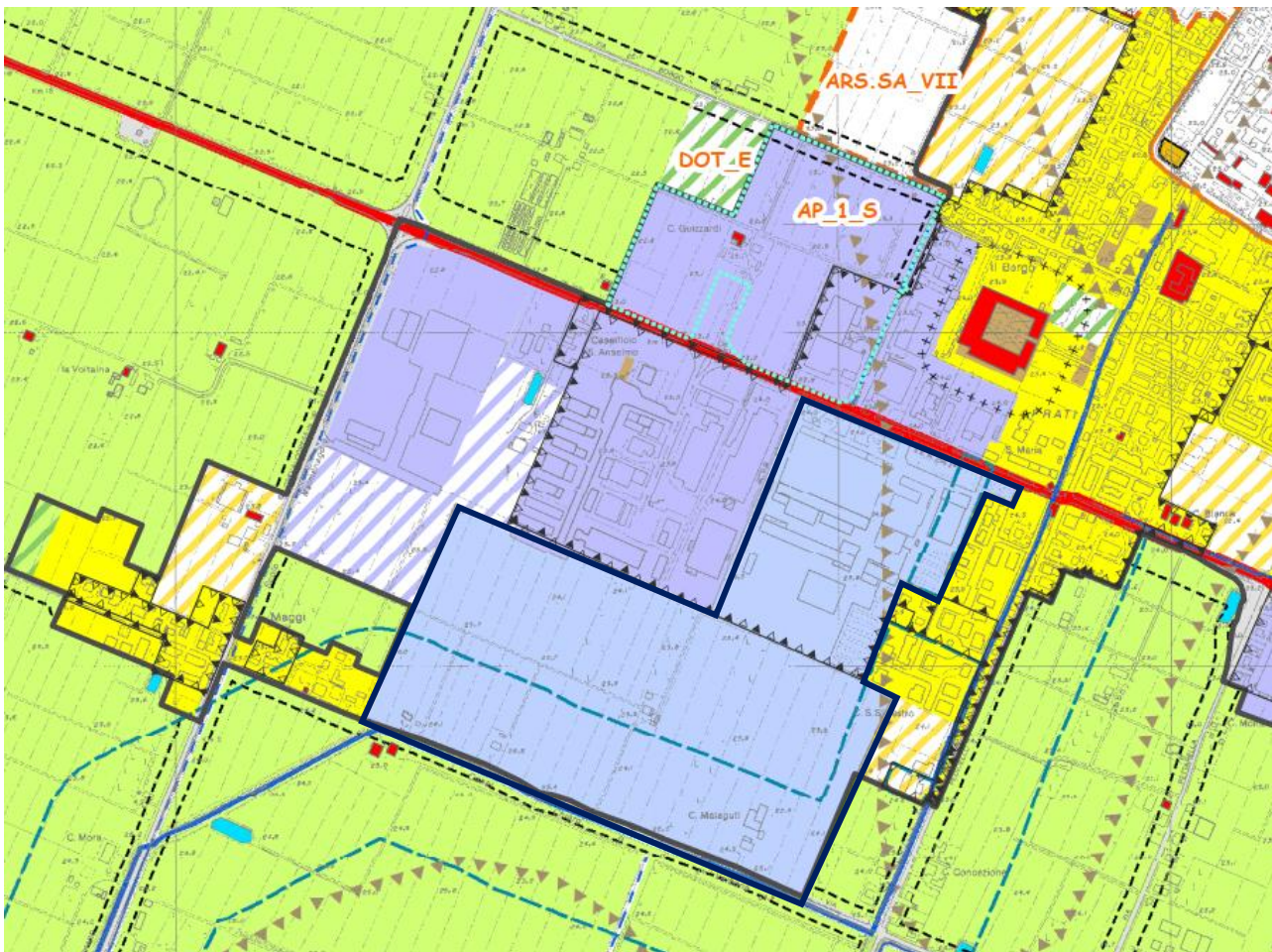


Figura 25 - Estratto Tavola T.1 PSC (perimetro Lamborghini evidenziato in blu scuro)

Legenda:

- | | |
|---|---|
|  | AP_4_AL “Area per l’ampliamento dell’insediamento produttivo esistente Automobili Lamborghini (Art. 31 NTA PSC) |
|  | Fasce di tutela delle acque pubbliche ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Art. 54 NTA PSC) |
|  | Dossi e paleodossi (Art. 58 NTA PSC) |
|  | Rete stradale primaria |

Art. 31**Ambiti a prevalente destinazione produttiva
ad assetto urbanistico consolidato e in corso di attuazione**

1. Gli ambiti a prevalente destinazione produttiva ad assetto urbanistico consolidato (AP) comprendono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate caratterizzate dalla concentrazione di attività prevalentemente produttive, nonché, trattandosi di Ambito per attività produttive di rilievo comunale, le aree necessarie allo sviluppo ed ampliamento delle attività produttive già insediate nel territorio urbanizzato, dello stesso ambito in cui ricadono, ai sensi dell'Art. 9.2 PTCP e degli artt. 5 e 42 del PTM. Tali ambiti comprendono inoltre le aree in corso di attuazione sulla base di strumenti urbanistici attuativi approvati, convenzionati e vigenti con destinazione produttiva.
2. In tali ambiti viene perseguita la riqualificazione delle aree produttive esistenti, potenziando le dotazioni di servizio dedicate e la dotazione di aree verdi, quali dotazioni ecologiche ed ambientali, anche con funzioni di miglioramento dell'inserimento paesaggistico delle aree produttive, l'attivazione di politiche di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico, il potenziamento dei collegamenti ciclabili con le aree residenziali, la razionalizzazione della sosta, in particolare per i mezzi pesanti.
3. Il PSC perimetra tali ambiti nelle tavole T.1 "Classificazione del territorio e sistema delle tutele" del PSC. All'interno dei perimetri così delineati il RUE prevede, per quanto riguarda le aree a destinazione produttiva, un'articolazione nelle seguenti tipologie di aree, e ne determina le relative perimetrazioni:
 - aree AP_0 - aree di interesse ambientale in ambiti prevalentemente produttivi ad assetto urbanistico consolidato,
 - aree AP_1 - aree produttive ad assetto urbanistico consolidato, ivi compreso l'ambito AP_1_S, oggetto di procedimento unico ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017.
 - aree AP_2 - aree con destinazione terziaria, direzionale, commerciale, ricettiva, ad assetto urbanistico consolidato,
 - aree AP_3 - aree edificabili per funzioni prevalentemente produttive sulla base di piani urbanistici attuativi in corso di attuazione,
 - aree AP_4 - aree di trasformazione per usi produttivi,
 - area AP_4_AL - area per l'ampliamento dell'insediamento produttivo esistente Automobili Lamborghini
 - aree AP_5 - aree per impianti di rottamazione e per impianti di lavorazione inerti.

Gli "ambiti a prevalente destinazione produttiva ad assetto urbanistico consolidato" possono comprendere "aree di interesse ambientale in ambiti residenziali ad assetto urbanistico consolidato" (AC_0) o "aree residenziali ad assetto urbanistico consolidato" (AC_1) per le quali valgono le specifiche previsioni del RUE relative alle aree AC_0 o AC_1.

[...]

8bis. L'area "AP_4_AL" è destinata all'ampliamento dello stabilimento produttivo esistente della Ditta Automobili Lamborghini, insediata in Via Modena n. 12, di cui al progetto approvato dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. A-14-bis della L.R. n. 20/2000 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 16/04/2016 e successivi progetti di ampliamento approvati, ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 14/01/2020 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2023. Il RUE, in esecuzione dell'Accordo urbanistico approvato con delibera della Giunta Comunale n. 123 del 23/10/2015, e del successivo Accordo endoprocedimentale approvato con delibera della Giunta Comunale n. 11 del 14/01/2020, nonché dei progetti di ampliamento approvati ai sensi dell'art. 53 L.R. 24/2017 (dei quali si riporta di seguito una scheda riepilogativa), ne disciplina i parametri urbanistico-edilizi, nonché le modalità di attuazione.

AREA AP_4_AL
Comune di Sant'Agata Bolognese

L'area è oggetto di un Accordo urbanistico, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 123 del 2015, nonché di successivi progetti di ampliamento ex art. 53 L.R. 24/2017, che stabiliscono i parametri urbanistico-edilizi e alcune condizioni dell'intervento di ampliamento dell'insediamento produttivo esistente della Ditta Automobili Lamborghini, di cui si riporta una sintesi:

- SF - Superficie fondiaria = 345.871,00 mq
- UF - Indice utilizzazione fondiaria = 0,6 mq/mq
- H - Altezza massima = 30 mt
- PU - Parcheggi di urbanizzazione = 5mq/100 mq di SU. È ammessa la monetizzazione
- Pp - Parcheggi di pertinenza = 20mq/100 mq di SU di cui almeno il 5% di uso pubblico
- Superficie permeabile in misura idonea ad assicurare il principio di invarianza idraulica Limitatamente all'intervento di ampliamento dell'insediamento produttivo da attuarsi in esecuzione del progetto ex art. 53 L.R. 24/2017, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2023, ed insistente sulle aree catastalmente distinte al Fg 28 mapp. 640, 642, fermo restando il rispetto del principio di invarianza idraulica, dovrà essere assicurata una quota di superficie permeabile (in area verde o pavimentazione drenante) non inferiore al 20% della superficie fondiaria scoperta.

Il rilascio del Permesso di costruire con il quale si approva il masterplan urbanistico, finalizzato a disciplinare lo sviluppo coordinato della capacità edificatoria, è subordinato alla stipula di una Convenzione Urbanistica con la quale il Soggetto attuatore si impegna a realizzare le dotazioni territoriali e opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica dell'insediamento meglio descritte nell'Accordo urbanistico approvato con delibera della Giunta Comunale n. 123 del 23/10/2015, e del successivo Accordo endoprocedimentale approvato con delibera della Giunta Comunale n. 11 del 14/01/2020, nonché di successivi progetti di ampliamento ex art. 53 L.R. 24/2017, definendone nel dettaglio i termini di inizio e di ultimazione, le relative idonee garanzie fideiussorie, le modalità di controllo sulla loro esecuzione, i criteri e le modalità per il loro trasferimento al Comune, le sanzioni convenzionali per l'inosservanza degli obblighi ecc....

La Convenzione dovrà fissare inoltre un impegno, almeno decennale, al mantenimento dell'attività produttiva di cui trattasi.

Gli interventi di ampliamento dell'insediamento produttivo da attuarsi in esecuzione del progetto ex art. 53 L.R. 24/2017, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2023 ed insistenti sulle aree catastalmente distinte al Fg 28 mapp. 640, 642, non potranno riguardare funzioni logistiche secondo la definizione contenuta nell'art.2 del glossario delle funzioni logistiche del PTM approvato dal Consiglio della Città Metropolitana di Bologna il 12/05/2021, con deliberazione n. 16.

Art. 54**Fasce di tutela delle acque pubbliche ai sensi del D.Lgs. 42/2004**

1. Le fasce di tutela delle acque pubbliche sono le ulteriori aree che possono concorrere alla riduzione dei rischi di inquinamento dei corsi d'acqua, al deflusso delle acque sotterranee, nonché a funzioni naturalistiche e paesaggistiche, e corrispondono alle fasce previste dall'art. 142, comma 1, lett. c, del D.Lgs. 42/2004. Esse sono riportate indicativamente nella cartografia del PSC, ma deve intendersi che la fascia di tutela è da considerare corrispondente a 150 metri dalle sponde o piede degli argini fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775.
2. Le fasce di tutela delle acque pubbliche sono principalmente rivolte a mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni paesaggistiche degli ambienti fluviali, nonché a valorizzare/potenziare la fruizione dell'ambiente fluviale e perfluviale per attività ricreative e del tempo libero e la coltivazione agricola del suolo.
3. Nelle aree di cui al presente articolo, gli interventi sono assoggettati al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art 146 del D.Lgs. 42/2004, come modificato dall'art. 2 comma s) del D.Lgs. 63/2008, secondo quanto disposto dall'art. 94 della LR n. 3 del 1999.
4. Le presenti norme non si applicano ai corsi d'acqua o ai tratti di corsi d'acqua (tombati o non tombati), ancorchè cartografati nelle tavole del PSC, per i quali sia stato escluso il vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 46, comma 4-6, della L.R. 31/2002.

Art. 58**Dossi/paleodossi**

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei dossi/paleodossi, rappresentati con apposita grafia nelle tavole di PSC, allo scopo di salvaguardarne le caratteristiche altimetriche, di preservare le morfostrutture come segno testimoniale della formazione ed evoluzione della pianura alluvionale e di non pregiudicare la funzione di contenimento idraulico del programma provinciale di previsione e prevenzione di protezione civile.
2. Nella realizzazione di fabbricati ed infrastrutture andranno salvaguardate le caratteristiche altimetriche della morfostruttura su cui si interviene; non potranno pertanto essere previsti interventi edilizi o infrastrutturali che comportino rilevanti modificazioni morfologiche, in termini di sbancamenti e/o riporti, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
3. Nella realizzazione di fabbricati ed infrastrutture per usi produttivi, gli interventi consentiti dovranno essere compatibili con la struttura idraulica del dosso; la realizzazione di infrastrutture, impianti e attrezzature tecnologiche a rete o puntuali comprenderà l'adozione di accorgimenti costruttivi tali da garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata sulla quale s'interviene.
4. Qualora sia necessario realizzare interventi infrastrutturali che comportino una rilevante modifica dell'andamento planimetrico o altimetrico della morfostruttura, per una dimostrata e non altrimenti soddisfacibile necessità, il progetto di tali interventi dovrà essere accompagnato da uno studio di compatibilità idraulica e di inserimento e valorizzazione paesistico ambientale.
5. Nelle aree interessate da dossi/paleodossi non sono ammessi:
 - le nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilati;

- gli impianti di smaltimento o di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilati, salvo che detti impianti ricadano all'interno di aree produttive esistenti e che risultino idoneamente attrezzate;
- l'insediamento di centri di pericolo e lo svolgimento di attività a rischio di cui all'art. 45 comma 2, lettera A2 delle NTA del PTA della RER; la previsione di nuove attività di questo tipo, qualora tale esigenza non risulti altrimenti soddisfacibile tramite localizzazioni alternative, dovrà essere corredata da un'apposita indagine idrogeologica che accerti le condizioni di protezione della risorsa idrica sotterranea e definisca, in caso di necessità, eventuali prescrizioni attuative che garantiscano tale protezione.



Figura 26 - Estratto Tavola T.2 PSC

Legenda:

-  Zone di tutela degli elementi della centuriazione (Art.24 NTA PSC)
-  Perimetro dei centri abitati
-  Viabilità storica (Art. 28 NTA PSC)
-  Canali storici (Art. 29 NTA PSC)

Art. 24

Zone di tutela degli elementi della centuriazione

1. Le "zone di tutela degli elementi della centuriazione", individuate con apposita grafia nelle tavole del PSC, con riferimento all'art. 8.2 del PTCP, sono costituite da ambiti nella cui attuale struttura permangano segni, sia localizzati sia diffusi della centuriazione quali, a titolo esemplificativo, le strade pubbliche, le strade poderali ed interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione; i tabernacoli agli incroci degli assi; le case coloniche; le piantate ed i relitti dei filari di antico impianto orientati secondo la centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile, attraverso l'esame topografico, alla divisione agraria romana.
2. Le zone di tutela degli elementi della centuriazione comprendono:
 - gli "elementi della centuriazione" rappresentati nelle tavole T.2 del PSC, che corrispondono agli elementi costitutivi della centuriazione formati dal reticolo di assi stradali ortogonali (cardini e decumani) e dai canali/scoli persistenti;
 - le aree interne della centuriazione, cioè le parti di territorio (centurie o quadre) delimitate dagli elementi costitutivi della stessa (cardini e decumani) in cui l'organizzazione agraria tradizionale impostata dalla centuriazione romana è rimasta inalterata nel tempo. Sono elementi caratterizzanti delle zone centuriate: l'orientamento e la ripartizione dei campi agricoli, le case coloniche, le piantate e i relitti dei filari di antico impianto orientati secondo la centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile, attraverso l'esame topografico, alla divisione agraria romana.

Le disposizioni di cui al presente articolo, relative alle "zone di tutela degli elementi della centuriazione" non si applicano all'interno del limite del territorio urbanizzato definito alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in salvaguardia del PTPR) o delle aree che siano state urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e costituiscano Territorio Urbanizzato all'11 febbraio 2003 (data di adozione delle NTA del PTCP) sulla base di provvedimenti attuativi e titoli abilitativi rilasciati nel rispetto delle disposizioni dell'art. 17, commi 2, 3, 11 e 12, o dell'art. 37 del PTPR.
3. Il PSC considera, ai fini della tutela degli "elementi della centuriazione", una fascia di rispetto per gli elementi costitutivi della centuriazione (assi stradali e canali/scoli). Tale fascia comprende la sede stradale o l'alveo del canale ed una fascia di rispetto per un'ampiezza pari a 5 metri per lato a partire dal margine della banchina stradale o dal ciglio/arginatura del canale.
4. Nella fascia di rispetto degli elementi della centuriazione di cui sopra è fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi caratterizzanti l'impianto storico della centuriazione. Tali elementi devono essere tutelati e valorizzati anche al fine della realizzazione delle reti ecologiche di cui all'art. 40. Qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve possibilmente riprendere gli analoghi elementi lineari della centuriazione, e comunque essere complessivamente coerente con l'organizzazione territoriale e preservare la testimonianza dei tracciati originari e degli antichi incroci.

5. Nelle zone di tutela degli elementi della centuriazione sono ammesse le infrastrutture e gli impianti per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, quali:
 - linee di comunicazione viaria;
 - impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti per le telecomunicazioni;
 - impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;
 - sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 qualora siano previsti in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali e si dimostri che gli interventi garantiscono il rispetto delle disposizioni dettate a tutela degli elementi della centuriazione.
6. E' vietato alterare le caratteristiche degli elementi, della struttura e delle aree interne dell'impianto storico della centuriazione in coerenza con la disciplina di tutela del PTCP.
Eventuali nuovi insediamenti urbani nelle aree centuriate devono garantire la coerenza con l'organizzazione territoriale e il rispetto degli elementi della centuriazione individuati dal PSC.
7. Nel caso di nuovi insediamenti di trasformazione urbana che interessino "elementi della centuriazione", il PUA è soggetto al nulla-osta della competente Soprintendenza, sulla base di sondaggi archeologici preliminari obbligatori, secondo le modalità indicate al comma 2 dell'art. 19 delle presenti NTA e il nulla-osta della Provincia di Bologna, ai sensi del PTCP.
8. Per ogni intervento comportante esecuzione di scavi delle aree della centuriazione individuate dal PSC, non già edificate, è necessario che i relativi progetti siano accompagnati da una relazione di valutazione di rischio archeologico a cura di un archeologo, che deve valutare la necessità o meno di effettuare sondaggi archeologici preliminari e/o controlli in corso d'opera, da inviare anche al locale Museo Archeologico Ambientale.
9. Nelle zone di tutela degli elementi della centuriazione, oltre all'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e fermo restando che ogni intervento che intacchi il sottosuolo (intendendosi qualunque tipo di escavazione in quanto distruttiva dello stato preesistente del sottosuolo) deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, sono comunque consentiti:
 - a) qualsiasi intervento sugli edifici e sugli altri i manufatti edilizi esistenti, nei limiti stabiliti dal RUE;
 - b) la realizzazione di annessi rustici aziendali ed interaziendali, di strutture per l'allevamento zootecnico in forma non intensiva e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo agricolo, nonché di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari;
 - c) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione del gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere;

- d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, comprese le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- e) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;
- f) realizzazione di recinzioni, passi carrai, pavimentazioni, che non intacchino in modo significativo il sottosuolo.

Le opere di cui alle lettere c) ed d) e le strade poderali e interpoderali di cui alla lettera b) non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. Per la realizzazione di pavimentazioni stradali, richieste per motivi di sicurezza dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione dello stesso Codice, in prossimità dell'intersezione con la viabilità pubblica, non potranno essere utilizzati asfalti bituminosi scuri, ma si dovranno impiegare tecniche e materiali che diano la percezione di strade rurali non-asfaltate, così come tipiche del territorio rurale.

Art. 28

Viabilità storica

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela della viabilità storica, individuata nelle tavole del PSC, ai sensi dell'art. A-8, comma 1, LR 20/2000 e dell'art. 8.5 del PTCP, comprensiva della sede viaria storica, degli slarghi e delle piazze urbane, nonché dagli elementi di pertinenza ancora leggibili come ponti, pilastri ed edicole, fontane, pietre miliari, parapetti, arredi, ecc.
2. Gli interventi sulla viabilità storica devono essere volti alla tutela delle infrastrutture viarie, mediante il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - la viabilità storica, comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che temporaneamente e per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità;
 - oltre alle caratteristiche strutturali (tracciato e sezione) della viabilità storica extraurbana, sono sottoposti a tutela anche le pavimentazioni e gli eventuali elementi di arredo e di pertinenza storico-testimoniali, salvo situazioni dettate da adeguamenti al codice della strada o per la tutela della pubblica sicurezza. E' in ogni caso vietato modificare le pavimentazioni esistenti ed asfaltare strade

storicamente bianche; per tali strade sono tuttavia ammessi interventi di depolverizzazione o similari;

- devono essere mantenuti gli attuali toponimi; le eventuali deliberazioni comunali in materia toponomastica dovranno evitare denominazioni diverse da quelle conservate, a meno che la nuova denominazione non sostituisca denominazioni recenti ripristinando le antiche;
- all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato è vietata l'affissione di cartelli e di segnaletica pubblicitaria e commerciale in margine alla viabilità storica, fatte salve le indicazioni relative ad attività presenti sul territorio, le indicazioni turistiche e la segnaletica direzionale e informativa;
- sono sottoposti a tutela le targhe, i cartelli e la segnaletica direzionale e informativa d'interesse storico, sia isolata che affissa o comunque connessa agli edifici;
- gli interventi di allargamento della sede stradale devono essere realizzati nel rispetto di manufatti di rilevanza storica connessi al corpo stradale o al corso d'acqua eventualmente ad esso affiancato o di edifici soggetti a tutela, eventualmente presenti ai margini della strada;
- devono essere salvaguardati gli elementi di particolare interesse storico-testimoniale (guadi, arginature, terrapieni difensivi, ecc.);
- deve essere salvaguardato il patrimonio vegetale connesso alla sede stradale (siepi, filari di alberi, piante su bivio, ecc.), provvedendo alla riqualificazione delle componenti vegetali presenti, ripristinando i caratteri vegetazionali (scelta delle specie e loro associazione) tipici del paesaggio locale;
- devono essere salvaguardati gli incroci, i bivii e le diramazioni del tronco principale, salvo situazioni dettate da adeguamenti al codice della strada o per la tutela della pubblica sicurezza;
- devono essere preferite, ove possibile, soluzioni non invasive per l'installazione di pali, tralicci, manufatti connessi alle reti di pubblica illuminazione, telefoniche, ecc., che non compromettano la qualità ambientale del tracciato, ricercando possibili soluzioni alternative mediante interventi di interramento;
- i tratti viari non più utilizzati interamente per la rete della mobilità veicolare dovranno essere preservati dalla totale scomparsa o dalla perdita di leggibilità, eventualmente valorizzandoli quali itinerari ciclabili e/o pedonali di interesse paesaggistico, naturalistico e culturale, senza alterazione degli elementi strutturali della strada storica (tracciato, sezione, pavimentazione, pertinenze);
- gli eventuali interventi di adeguamento alle disposizioni sulle caratteristiche strutturale e tecniche della viabilità previste dal Codice della strada o da altri strumenti di pianificazione sovraordinata, dovranno preferibilmente essere realizzati tramite interventi alternativi all'allargamento delle sedi stradali, quali la realizzazione di piazzole, introduzione di sensi unici, posa di specchi stradali, spazi di fermata ed altri;
- le opere di mitigazione acustica a risanamento di situazioni esistenti in applicazione al DM 29/11/2000 o per interventi di adeguamento stradale sono ammesse solo sulla scorta di un apposito studio di inserimento paesaggistico ambientale valutato positivamente dalla CQAP. La realizzazione di barriere acustiche, terrapieni e qualsiasi altro manufatto invasivo finalizzati alla mitigazione acustica per nuova edificazione o ampliamento dell'esistente dovrà essere oggetto di attenta valutazione al fine di minimizzarne il potenziale impatto paesaggistico. Tali interventi dovranno essere localizzati e progettati in modo da non necessitare di

opere di mitigazione costituite da manufatti in elevazione, garantendo comunque il rispetto dei limiti acustici.

Art. 29
Canali storici

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei canali storici, individuati nelle tavole del PSC quale parte integrante dell'infrastrutturazione storica del territorio rurale ai sensi dell'art. A-8 della L. 20/2000 e dell'art. 8.4 del PTCP.
2. Il sistema dei canali storici comprende anche i manufatti a questi correlati, quali chiuse, sbarramenti, ponti storici.
3. Gli interventi sui canali storici devono essere volti alla tutela degli stessi, secondo le seguenti prescrizioni:
 - devono valorizzare il ruolo di testimonianza culturale e di presenza paesaggistica dei canali storici e degli elementi ad essi correlati, anche al fini di trasmettere la conoscenza del loro funzionamento,
 - gli interventi di manutenzione non devono comunque pregiudicare in toto la vegetazione riparia e la funzione di connettivo ecologico di questa; a tal fine dovranno adottarsi tecniche quali lo sfalcio alternato delle sponde e lo sfalcio in periodi lontani da quelli di nidificazione delle specie acquatiche,
 - non sono ammesse alterazioni degli elementi strutturali dei canali storici (dimensioni, sezione, arginature, intersezioni) e dei manufatti di valore storico testimoniale (quali ponti in muratura, chiuse, sbarramenti); ove questi si rendessero necessari per ragioni di tutela idraulica o per altre significative ragioni di pubblica utilità, l'ente gestore del canale storico proporrà al Comune il raggiungimento di un accordo di programma, eventualmente preceduto dallo svolgimento di una conferenza di servizi, che, ove venga raggiunta la relativa intesa, assumerà efficacia di titolo abilitativo dell'intervento,
 - non sono ammessi tombamenti.
4. Ai canali storici si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 49 delle presenti NTA.

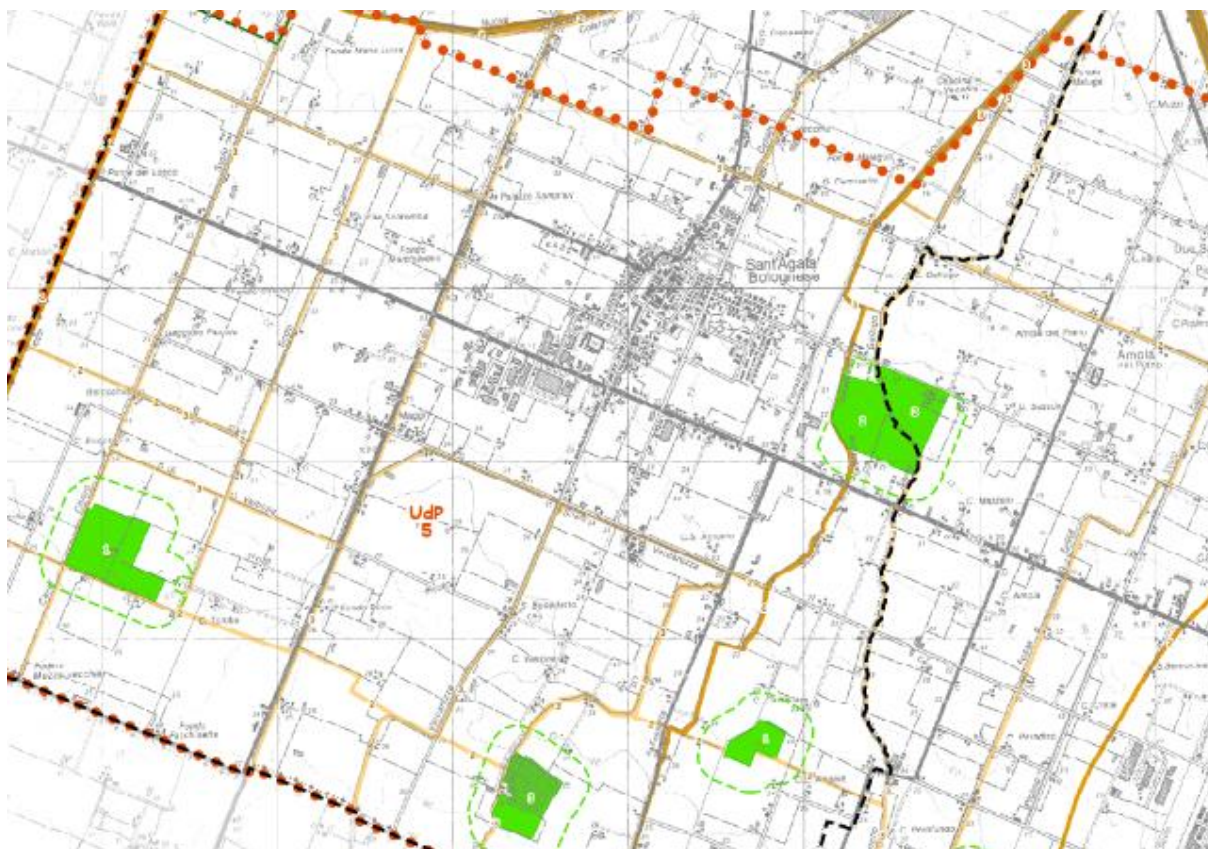


Figura 27 - Estratto Tavola T.3 PSC

Legenda:

-  Unità di paesaggio UdP 5 - Pianura Centuriata di Sant'Agata e San Giovanni
-  Nodi ecologici semplici
-  Zone di rispetto nodi ecologici semplici
-  Corridoi ecologici principali
-  Corridoi ecologici locali

4.19. RUE UNIONE TERRE D'ACQUA – COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE

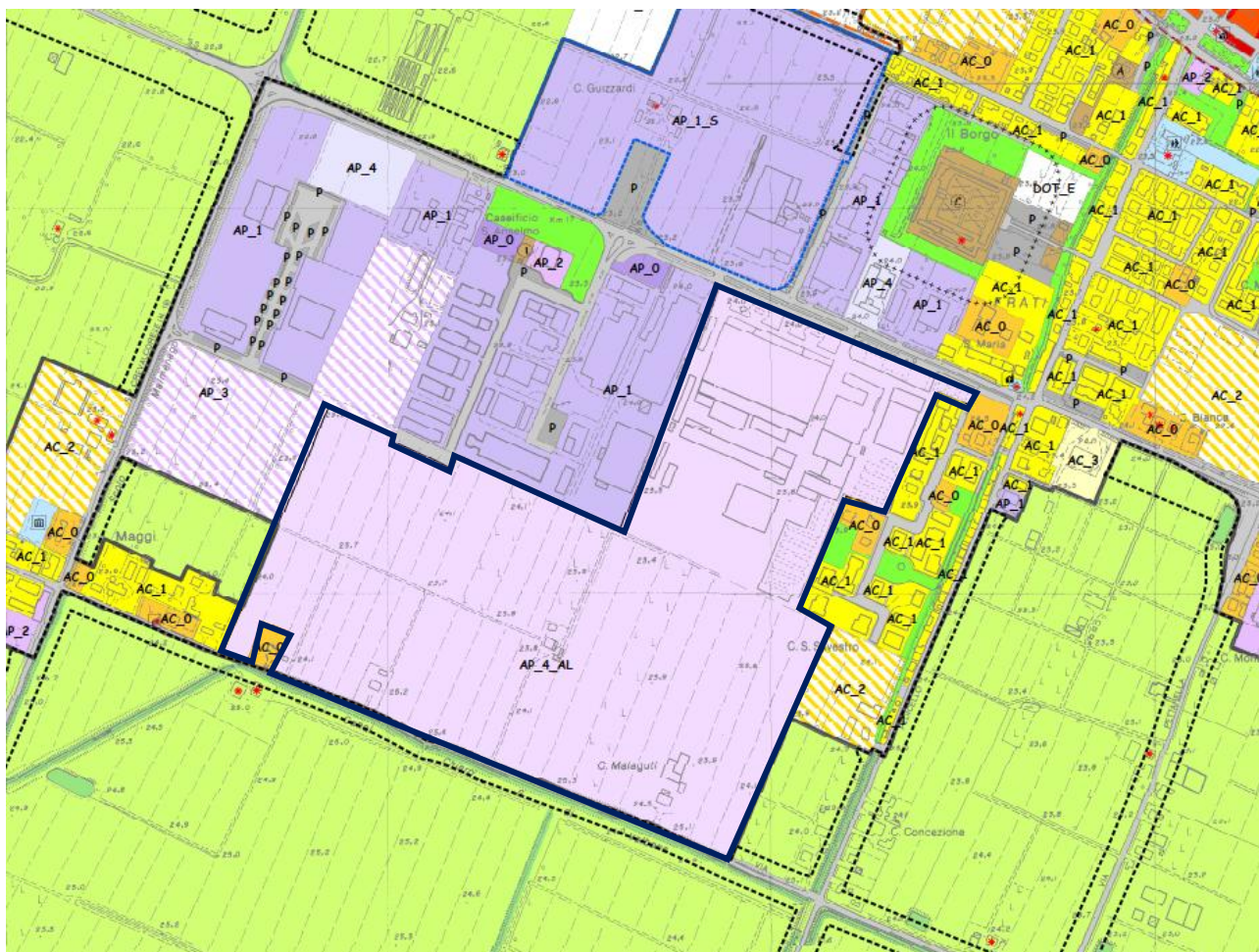


Figura 28 - Estratto Tav. SA/Tc RUE (perimetro Lamborghini evidenziato in blu scuro)

Legenda:

AP_4_AL, Area per l'ampliamento dell'insediamento produttivo esistente
Automobili Lamborghini (Art. 45bis RUE)

Art. 45bis

Area per l'ampliamento dell'insediamento produttivo esistente Automobili Lamborghini
(AP_4_AL)

1. Definizione:

L'area AP_4_AL è costituita dalle porzioni di territorio dell'ambito produttivo del capoluogo, parzialmente edificate o libere, interessate dal progetto di ampliamento dell'insediamento produttivo esistente della ditta Automobili Lamborghini Spa approvato ai sensi dell'art. A-14-bis della L.R. n. 20/2000 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 16/04/2016 e successivo progetto di ampliamento approvato, ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2020. In queste aree il RUE, in

esecuzione dell'Accordo urbanistico approvato con delibera della Giunta Comunale n. 123 del 23/10/2015, e del successivo Accordo endoprocedimentale approvato con delibera della Giunta Comunale n.11 del 14/01/2020 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2023. In queste aree il RUE, in esecuzione dell'Accordo urbanistico approvato con delibera della Giunta Comunale n. 123 del 23/10/2015, e del successivo Accordo endoprocedimentale approvato con delibera della Giunta Comunale n. 11 del 14/01/2020, nonché dei progetti di ampliamento approvati ai sensi dell'art. 53 L.R. 24/2017, prevede parametri urbanistico-edilizi uniformi, come di seguito indicati.

2. Modalità di attuazione:

Il progetto di ampliamento dell'insediamento produttivo esistente, approvato ai sensi dell'art. A-14-bis della L.R. n. 20/2000, nonché successivamente ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017 (Progetto "Fabbrica del Futuro" e successive varianti) è attuato tramite interventi diretti.

Il rilascio del Permesso di costruire con il quale si approva il masterplan urbanistico, finalizzato a disciplinare lo sviluppo coordinato della capacità edificatoria, è subordinato alla stipula di una Convenzione Urbanistica, sostitutiva del precedente atto convenzionale, sottoscritto in data 20/05/2013 con atto a ministero Notaio Federico Rossi, con la quale il Soggetto attuatore si impegna a realizzare le dotazioni territoriali e opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica dell'insediamento. La Convenzione Urbanistica, recependo i contenuti dell'Accordo urbanistico approvato con delibera della Giunta Comunale n. 123 del 23/10/2015, e del successivo Accordo endoprocedimentale approvato con delibera della Giunta Comunale n. 11 del 14/01/2020, nonché dei progetti di ampliamento approvati ai sensi dell'art. 53 L.R. 24/2017, dovrà definire nel dettaglio i termini di inizio e di ultimazione delle dotazioni territoriali e opere di urbanizzazione primaria, le relative idonee garanzie fideiussorie, le modalità di controllo sulla loro esecuzione, i criteri e le modalità per il loro trasferimento al Comune, le sanzioni convenzionali per l'inosservanza degli obblighi ecc....

La Convenzione dovrà fissare inoltre un impegno, almeno decennale, al mantenimento dell'attività produttiva di cui trattasi.

Il rilascio e/o la presentazione dei titoli abilitativi edilizi per i successivi interventi edilizi, fermo restando il rispetto dei parametri urbanistico-edilizi di seguito indicati, è subordinato alla presentazione, ove del caso, di idoneo aggiornamento del masterplan urbanistico.

3. Usi ammessi:

Nell'area AP_4_AL è ammesso l'insediamento dei seguenti usi:

U.9 magazzini, depositi

U.11 Piccoli uffici e studi professionali

U.12 Attività terziarie e direzionali

U.13b Piccole officine e laboratori artigianali

U.14 Artigianato di servizio agli automezzi

U.15 Attività artigianali e industriali

U.19 Attività di rimessaggio veicoli

U.25 Infrastrutture tecniche e tecnologiche

U.31 - Distributori di carburante (limitatamente a servizio dell'attività produttiva)

Ad integrazione della funzione prevalente sono ammesse attrezzature di servizio quali laboratori, uffici, magazzini, depositi, rimesse, attività commerciali al dettaglio, con esclusione del dettaglio alimentare, spazi di esposizione, purché di carattere complementare all'attività produttiva principale, nonché locali per attività ricreative e sociali del personale impiegato (locali di riposo e ricreazione per i dipendenti, ecc.). La SU complessivamente destinabile a tali usi complementari non può essere superiore al 40% della SU ammessa.

Gli interventi di ampliamento dell'insediamento produttivo da attuarsi in esecuzione del progetto ex art. 53 L.R. 24/2017, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del

28/04/2023 ed insistenti sulle aree catastalmente distinte al Fg 28 mapp. 640, 642, non potranno riguardare funzioni logistiche secondo la definizione contenuta nell'art.2 del glossario delle funzioni logistiche del PTM approvato dal Consiglio della Città Metropolitana di Bologna il 12/05/2021, con deliberazione n. 16.

4. Parametri urbanistici ed edilizi:

Nell'area AP_4_AL, in esecuzione dell'Accordo urbanistico approvato con delibera della Giunta Comunale n. 123 del 23/10/2015, nonché dei progetti di ampliamento approvati ai sensi dell'art. 53 L.R. 24/2017, si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

SF - Superficie fondiaria = 345.871,00 mq

UF - Indice utilizzazione fondiaria = 0,6 mq/mq

H - Altezza massima = 30 mt

PU - Parcheggi di urbanizzazione = 5mq/100 mq di SU. È ammessa la monetizzazione

Pp - Parcheggi di pertinenza = 20mq/100 mq di SU di cui almeno il 5% di uso pubblico

Superficie permeabile in misura idonea ad assicurare il principio di invarianza idraulica. Limitatamente all'intervento di ampliamento dell'insediamento produttivo da attuarsi in esecuzione del progetto ex art. 53 L.R. 24/2017, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2023, ed insistente sulle aree catastalmente distinte al Fg 28 mapp. 640, 642, fermo restando il rispetto del principio di invarianza idraulica, dovrà essere assicurata una quota di superficie permeabile (in area verde o pavimentazione drenante) non inferiore al 20% della superficie fondiaria scoperta.

D1 - Distanza dai confini di proprietà = maggiore o uguale a mt 5,00, riducibile a mt 3,00 nel caso di pareti cieche

D2 - Distanza dai confini urbanistici = maggiore o uguale a mt 5,00, riducibile a mt 3,00 nel caso di pareti cieche

D3 - Distanza fra edifici = maggiore o uguale a mt 10,00 nel caso di pareti finestrate, mt. 8,00 nel caso di una parete cieca e una finestrata, mt. 6,00 nel caso di pareti entrambe cieche

D4 - Distanza dalle strade = rif. art. 67 NTA RUE

5. Prescrizioni particolari:

Nelle porzioni di area AP_4_AL poste all'esterno del limite del territorio urbanizzato definito alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in vigore del PTPR) o urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e che costituiscano Territorio Urbanizzato all'11 febbraio 2003 (data di adozione delle NTA del PTCP della Provincia di Bologna) e ricadenti in "Zone di tutela degli elementi della centuriazione" si dovranno applicare le disposizioni di cui all'art. 24 del PSC.

Relativamente alla variante 2022, ex art. 53 L.R. 24/2017, trattandosi di intervento da realizzare al di fuori del territorio urbanizzato trova applicazione, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della LR 24/2017, il contributo straordinario (CS) che dovrà essere corrisposto unitamente, ai contributi di costruzione dovuti per la nuova costruzione, al momento del rilascio del titolo abilitativo.

Alla luce di tutti gli strumenti urbanistici analizzati, si può concludere che non vi si ravvisano criticità in relazione alla pianificazione vigente.